



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 429 DI DATA 12 Novembre 2020

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera Società Cooperativa - installazione di Vallelaghi (TN), fraz. Vezzano, via ai Fossadi, 1. Riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

SG

Il Dirigente sostituto
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Rapporto istruttorio
- 3 Allegato 2 - Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni
- 4 Allegato 3 - Raccomandazioni
- 5 Allegato 4 - Tavola 3A denominata Impianto di stoccaggio
- 6 Allegato 5 - Planimetria reti acque e presidi
- 7 Allegato 6 - Tavola 7 denominata Impianto di stoccaggio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista l’Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA), ed i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, rilasciata, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 192 di data 17 giugno 2015, alla ditta Ecoopera Società Cooperativa (di seguito Ditta), con sede legale in Trento, frazione Gardolo, località Sponda Trentina, 18, per l’esercizio dell’attività di stoccaggio – eventualmente preceduto da disimballaggio, selezione ed accorpamento – di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15), per un quantitativo massimo di 17.000 Mg/anno, presso lo stabilimento di Vezzano (ora Vallelaghi) (TN), via ai Fossadi, 1, sulle pp. ff. 634/2, 634/3, 632/9, 2350/4 e parte della 646 C.C. Vezzano;

visti i successivi aggiornamenti della sopra citata AIA rilasciati con determinazioni del medesimo Dirigente n. 279 del 18 maggio 2016, n. 619 di data 13 dicembre 2018 e n. 667 di data 27 settembre 2019;

vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

considerato che l’attività esercitata nello stabilimento in questione rientra fra le tipologie assoggettate alla disciplina del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 in materia di AIA, in quanto individuata al punto 5.5 dell’allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto – *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”*;

visto che, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, l’AIA deve essere riesaminata entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle sopra citate conclusioni sulle BAT, vale a dire entro il 17 agosto 2022;

vista la domanda di riesame dell’AIA trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502594, 502641, 502650 e 502660 di data 12 agosto 2019);

vista la comunicazione di avvio del procedimento di rilascio dell’AIA e contestuale comunicazione dell’importo della tariffa istruttoria di data 21 agosto 2019 (ns. prot. n. 515389);

vista la documentazione integrativa trasmessa in data 7 ottobre 2019 (ns. prot. n. 618591 di data 8 ottobre 2019);

vista la nota di data 15 ottobre 2019 (ns. prot. n. 636155) con cui la Ditta comunica l’avvenuto versamento della tariffa istruttoria;

dato atto che, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ha pubblicato nel proprio sito web, a partire dal 29 gennaio 2020, l’indicazione della localizzazione dell’installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo ove era prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

preso atto che non sono pervenute osservazioni in merito al procedimento di riesame in parola;

vista la documentazione integrativa trasmessa in data 10 febbraio 2020 (ns. prot. n. 92077 di data 11 febbraio 2020), in data 12 febbraio 2020 (ns. prot. n. 97652 di data 13 febbraio 2020) e in data 21 febbraio 2020 (ns. prot. n. 125839 di data 24 febbraio 2020);

visto che, contestualmente alla domanda di riesame dell'AIA, la Ditta ha chiesto le seguenti modifiche:

- in riferimento alle emissioni in atmosfera in forma diffusa D1 e D2, l'integrazione dell'inquinante "polveri" in aggiunta all'inquinante "COV" già autorizzato; la Ditta dichiara che *"non si intende effettuare attività diverse da quelle svolte finora che comportino emissioni pulverulente, la richiesta è di natura puramente precauzionale"*;
- la modifica della prescrizione riportata alla lettera dd) della determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 667 di data 27 settembre 2019. In particolare chiede di eliminare la seguente dicitura *"cisternette, fusti o cisterne devono essere collocati su appositi bacini di contenimento (diversi da quello in cemento)"*, spiegando quanto segue: *"con questa frase si può infatti intendere che qualsiasi collo debba avere un proprio bacino di contenimento dedicato, oltre al bacino fisso in cemento (che diventerebbe superfluo), anche nel caso siano stoccati rifiuti identici o comunque compatibili tra loro dal punto di vista chimico-fisico. Si ritiene invece che debba essere previsto di avere un bacino di contenimento per ciascuna tipologia di rifiuti stoccati, non per ciascun rifiuto stoccato"*;

visto il verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi istruttoria rep. n. 28 di data 30 marzo 2020 tenutasi il giorno 9 marzo 2020 e convocata con nota di data 14 febbraio 2020 (ns. prot. n. 103686);

vista la richiesta di integrazioni contenuta nel suddetto verbale trasmesso alla Ditta e ai partecipanti alla Conferenza dei Servizi in data 1 aprile 2020 (ns. prot. n. 190616);

vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 538314 di data 4 settembre 2020), in data 24 settembre 2020 (ns. prot. n. 588684) e in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999);

visto il verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria rep. n. 22 di data 27 ottobre 2020 tenutasi il giorno 26 ottobre 2020 e convocata con nota di data 14 ottobre 2020 (ns. prot. n. 631952, con cui vengono approvate le richieste di modifica sopra elencate, nonché le ulteriori prescrizioni e raccomandazioni elencate al paragrafo 5 dell'Allegato 1 alla presente determinazione (*"Rapporto Istruttorio"*) e inserite nell'Allegato 2 (*"Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni"*) e nell'Allegato 3 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione e viene inoltre approvato il Piano di monitoraggio e controllo, richiedendo alcune precisazioni poi trasmesse dalla Ditta in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999);

visto che, secondo quanto riportato nel suddetto verbale, tutte le strutture e amministrazioni convocate alla conferenza dei Servizi hanno espresso parere favorevole al rilascio del riesame dell'AIA;

vista la polizza fideiussoria n. 588330 di data 13 maggio 2014 (ns. prot. n. 273916 di data 21 maggio 2014) emessa dalla filiale di Trepuzzi (LE) della Elba Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano, via Mecenate, 90, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino all'occorrenza di € 149.774,84 nell'interesse della Ditta, a copertura dell'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti, presso la sede operativa in questione, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra citato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

considerato che l'art. 29 octies, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *“il riesame con valenza ... di rinnovo dell'autorizzazione”* è disposto *“quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”*;

visto il certificato di registrazione EMAS n. IT – 001792 del 14 dicembre 2016, rinnovato in data 01 ottobre 2019 e valido fino al 24 maggio 2022, trasmesso dalla Ditta il 7 ottobre 2019 (ns. prot. n. 618591 di data 8 ottobre 2019), che attesta che lo stabilimento è registrato ai sensi del regolamento EMAS;

considerato che l'art. 29 octies, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 specifica che *“nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione ... registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni”*;

considerato pertanto che l'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 ha una validità di sedici anni a decorrere dalla data della presente determinazione;

rilevato che l'AIA è soggetta comunque a riesame, ovvero riesame con valenza di rinnovo, qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006;

preso atto che, a norma dell'articolo 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali indicate nell'allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/2006;

visto l'articolo 29-sexies, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006, a tenore del quale *“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto”*;

visto inoltre l'articolo 29-septies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede, qualora ciò risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le BAT;

valutato che l'impianto soddisfa i requisiti indicati dal titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ai fini della riduzione globale dell'inquinamento;

ritenuto inoltre di determinare le modalità di comunicazione degli esiti analitici dei controlli, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto di confermare le conclusioni del Rapporto istruttorio, che forma parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);

ritenuto pertanto di poter procedere al riesame dell'AIA, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza dei controlli, contenute nell'Allegato 2 alla presente determinazione (*“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”*);

stabilito inoltre di raccomandare l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'allegato 3 alla presente determinazione (*“Raccomandazioni”*);

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, ed in particolare il titolo III bis della parte seconda inerente l'AIA;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale”* ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg. e ss.mm.ii.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;

visto il Piano provinciale di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004, che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *“Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”*;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 647 di data 15 maggio 2020 con la quale è stato approvato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° giugno 2020;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e delle AIA;

determina

1. di rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, frazione Gardolo, località Sponda Trentina, 18, rappresentata legalmente dal sig. Renzo Cescato, per l’esercizio dell’attività di stoccaggio – eventualmente preceduto da disimballaggio, selezione ed accorpamento – di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15), per un quantitativo massimo di 17.000 Mg/anno, presso la propria sede operativa sita in Vallelaghi (TN), frazione Vezzano , via ai Fossadi, 1;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell’Allegato 2 (*“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”*) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, nonché delle seguenti prescrizioni generali:
 - i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
 - sono esclusi dall’obbligo del rispetto dei valori limite fissati nell’Allegato 2 i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell’impianto, qualora previste, fatto salvo quanto prescritto esplicitamente nello stesso Allegato 2;
 - la Ditta deve fornire alle Autorità competenti l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
 - la Ditta è in ogni caso obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
 - all’atto della cessazione definitiva delle attività, il gestore dell’installazione deve effettuare le valutazioni richieste dall’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del D.Lgs. 152/2006 e, ove

ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste lo stabilimento deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio;

3. di raccomandare il rispetto delle ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore richiamate nell'Allegato 3 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta è tenuta a comunicare al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
5. di rammentare che l'Autorizzazione integrata ambientale è **valida sedici anni a decorrere dalla data della presente determinazione**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
6. di dare atto che l'Autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali elencate nell'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (D.Lgs. 216/2006 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto);
7. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
8. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Società Cooperativa e, per conoscenza, al Comune di Valledaghi (TN), all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia ed al Servizio Antincendio e protezione civile;
9. di dare atto che il presente procedimento si è concluso in 179 giorni, rispetto ai 150 giorni previsti dal combinato disposto degli art. 29-quater e 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto delle sospensioni istruttorie, di quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 1 giugno 2020 (prot. n. A001/2020/296873/1), con cui viene disposta la sospensione dei termini di durata massima dei procedimenti amministrativi, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 8 giugno 2020, del fatto che la situazione epidemiologica in atto non ha consentito il normale svolgimento dell'attività lavorativa, che per l'istruttoria in parola è stato necessaria la convocazione di due conferenze dei servizi e inoltre che la documentazione richiesta è pervenuta in più momenti successivi;

10. di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento;
11. di avvertire altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Allegato 1

Rapporto istruttorio

Ecoopera S.C.
Comune di Vallelaghi (TN)



Indice

1. Inquadramento dell'impianto.....	5
1.1 Inquadramento urbanistico, territoriale e paesaggistico.....	5
1.2 Inquadramento autorizzativo.....	5
1.2.1 La localizzazione.....	5
1.2.2 La valutazione di impatto ambientale.....	6
1.2.3 L'autorizzazione integrata ambientale.....	6
1.2.4 La garanzia finanziaria.....	7
1.3 Domanda di riesame dell'autorizzazione.....	7
1.4 Verifica del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC).....	8
2. Analisi dell'attività e del ciclo produttivo.....	9
2.1 Accettazione dei rifiuti in ingresso ed eventuali operazioni preliminari (<i>disimballaggio, selezione e accorpamento</i>).....	9
2.2 Lo stoccaggio dei rifiuti.....	10
2.3 Ripetizione operazioni R13/D15.....	10
2.4 Le materie prime, attrezzature e trasporti.....	11
2.5 Energia.....	11
3. Emissioni e misure di mitigazione.....	12
3.1 Atmosfera.....	12
3.1.1 Sistemi di abbattimento e mitigazione.....	12
3.2 Acqua.....	12
3.2.1 Sistemi di abbattimento e mitigazione.....	13
3.3 Rifiuti.....	14
3.3.1 Sistemi di contenimento.....	14
3.4 Inquinamento acustico.....	15
3.4.1 Sistemi di contenimento.....	18
4. Stato di applicazione delle BAT.....	19
5. Conclusioni.....	27

Scheda Informativa A.I.A.

Denominazione	Ecoopera S.C.
Presentazione domanda	9 agosto 2019
Protocollo domanda	502594, 502641, 502650 e 502660
Comune	Vallelaghi (TN)
Codice attività	5.5
Tipologia attività	<i>“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”</i>

Sintesi Procedura

Passi Procedura	Data
Presentazione domanda	9 agosto 2019
Comunicazione avvio procedimento e tariffa istruttoria	21 agosto 2019
Versamento oneri istruttori	16 ottobre 2019
Integrazioni	7 ottobre 2019
Integrazioni	10 febbraio 2020
Integrazioni	12 febbraio 2020
Integrazioni	21 febbraio 2020
Integrazioni	3 settembre 2020
Integrazioni	24 settembre 2020
Integrazioni	28 ottobre 2020
Conferenza dei servizi istruttoria	9 marzo 2020
Conferenza dei servizi decisoria	26 ottobre 2020



1. Inquadramento dell'impianto

1.1 Inquadramento urbanistico, territoriale e paesaggistico

Lo stabilimento gestito dalla società Ecoopera s.c. è situato nella zona artigianale del comune di Valledaghi (TN), località Vezzano, via ai Fossadi, 1. Allo stabilimento si accede dalla S.S. 45 bis della Gardesana; esso confina a nord con altri stabilimenti industriali, a sud con delle aree agricole, a ovest con la montagna ed ad est con altri edifici ad uso commerciale e produttivo.

Nelle vicinanze dello stabilimento, nel raggio di un chilometro, oltre ad altre attività industriali e artigianali, sono presenti: case di civile abitazione, scuole, riserve naturali, roggia e lago di S. Massenza, zone agricole, pubblica fognatura, metanodotto, elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kV.

La superficie totale dell'area interessata dall'attività è pari a 6033 m² mentre la superficie delle aree adibite al solo stoccaggio di rifiuti è pari a 1214 m², dei quali 500 m² all'interno di un capannone e 714 m² all'esterno sotto tettoia. Essa non presenta vincoli archeologici, naturalistici o idrogeologici.

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente nel comune di Valledaghi classifica l'area dello stabilimento come "*Area produttiva industriale ed artigianale*" (in aree produttive provinciali esistenti).

Il Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.), approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, per quanto concerne il sistema insediativo e reti infrastrutturali cataloga l'area come "*zone per insediamenti*". La Carta di Sintesi Geologica indica che il sito di pertinenza dell'azienda è classificato come "*Aree con penalità gravi o medie*".

L'impianto in esame non è sottoposto alla procedura di bonifica prevista dal Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'impianto non rientra nella categoria "*impianti a rischio di incidente rilevante*". L'impianto non è soggetto agli adempimenti stabiliti dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (attuazione della direttiva 2012/18/UE – Seveso III). La Ditta non è soggetta né a notifica né a dichiarazione, in quanto le sostanze, le miscele ed i preparati pericolosi presenti nello stabilimento non superano la soglia di assoggettabilità identificata attraverso l'applicazione della formula riportata in allegato al D.Lgs. 105/2015 (fattore di calcolo per sostanze molto tossiche, tossiche e/o pericolose per l'ambiente). La Ditta provvede ad effettuare una costante verifica dei quantitativi dei rifiuti conferiti, in modo tale da valutare se il suo eventuale ritiro determini un superamento della soglia sopra menzionata.

Con deliberazione n. 6 di data 26 gennaio 2012 il Consiglio comunale dell'ex comune di Vezzano ha approvato la classificazione acustica comunale, in base alla quale l'area in cui è posizionato lo stabilimento rientra in classe IV, "*aree di intensa attività umana*". Tale classificazione è stata poi recepita dal neo costituito comune di Valledaghi (formato dagli ex Comuni di Vezzano, Terlago e Padergnone) nel 2018.

1.2 Inquadramento autorizzativo

1.2.1 La localizzazione

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 327 del 24 febbraio 2012 l'impianto è stato localizzato nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del

T.U.L.P., fatta eccezione per la p.f. 647 sulla quale la Ditta precisa che non vengono effettuate attività di stoccaggio rifiuti.

1.2.2 La valutazione di impatto ambientale

Con determinazione n. 18 di data 29 febbraio 2012 il Dirigente del Servizio valutazione ambientale ha disposto la non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale per il centro di stoccaggio in oggetto.

1.2.3 L'autorizzazione integrata ambientale

La Ditta ha ottenuto il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 192 di data 17 giugno 2015 all'esercizio dell'attività di stoccaggio – eventualmente preceduto da disimballaggio, selezione ed accorpamento – di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15), per un quantitativo massimo di 17.000 Mg/anno presso lo stabilimento di Vezzano (ora Vallelaghi) (TN), via ai Fossadi, 1, sulle pp. ff. 634/2, 634/3, 632/9, 2350/4 e parte della 646 C.C. Vezzano. Con l'AIA in parola la Ditta è stata inoltre autorizzata ad effettuare la ripetizione delle operazioni R13/D15 per ricevere i rifiuti già sottoposti a stoccaggio (operazione di recupero R13 e/o smaltimento D15) presso l'impianto di Scurelle (TN).

In seguito l'AIA ha subito i seguenti aggiornamenti:

- a) determinazione n. 279 del 18 maggio 2016, con la quale la Ditta è stata autorizzata a:
 - aumentare e modificare i codici CER dei rifiuti in ingresso all'impianto al fine di renderli uguali a quelli autorizzati nell'impianto di Scurelle (TN) gestito dalla medesima Ditta, in un'ottica di ottimizzazione dei carichi in partenza verso gli impianti di recupero;
 - eliminare la distinzione tra il quantitativo annuale dei rifiuti pericolosi (10.200 Mg/anno) e non pericolosi (6.800 Mg/anno), mantenendo invariato il quantitativo complessivo annuale di rifiuti gestiti (17.000 Mg/anno);
 - aumentare il volume istantaneo complessivo di stoccaggio senza modificare il quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio dei rifiuti pericolosi pari a 800 m³;
 - modificare la denominazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti;
 - modificare le modalità di stoccaggio dei rifiuti;
- b) determinazione n. 619 di data 13 dicembre 2018, con la quale la Ditta è stata autorizzata a:
 - eseguire “operazioni di movimentazione/travasamento di rifiuti”, eventualmente con l'ausilio di macchinari tipo “ragno”, anche nelle aree scoperte asfaltate (piazzale) oltre alle aree già autorizzate all'effettuazione di queste attività (zone A, IS, IL);
 - introdurre una nuova zona di stoccaggio e/o accorpamento (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) per i rifiuti allo stato liquido all'interno dell'“Area IS”, per poter posizionare fino ad un massimo di 4 silos di volumetria pari a 24 m³ ciascuno; le emissioni provenienti dagli sfiati dei silos sono convogliate alla nuova emissione puntuale in atmosfera individuata dalla sigla E1;
- c) determinazione n. 667 di data 27 settembre 2019, con la quale la Ditta è stata autorizzata ad effettuare la ripetizione delle operazioni R13/D15 per ricevere nel centro di Vallelaghi i rifiuti già sottoposti a stoccaggio (operazione di recupero R13 e/o smaltimento D15) presso gli impianti di Isera e di Trento.

1.2.4 La garanzia finanziaria

Nell'interesse della Ditta e a favore della Provincia Autonoma di Trento, la filiale di Trepuzzi (LE) della Elba Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano, via Mecenate, 90, ha prestato la polizza fideiussoria n. 588330 di data 13 maggio 2014 (ns. prot. n. 273916 di data 21 maggio 2014) a copertura delle attività effettuate presso l'installazione per l'ammontare complessivo di € 149.774,84, ripartito come segue:

- € 25.822,84 per lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) comprensive di disimballaggio, accorpamento e selezione, in accordo con quanto previsto dalla deliberazione della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti n. 29 del 3 marzo 1993 che stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio conto terzi deve essere versata appunto una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;
- € 123.952,00 per lo stoccaggio conto terzi (operazione R13 e di smaltimento D15) di rifiuti speciali pericolosi, in accordo con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1140 del 7 luglio 2014 che stabilisce, al punto 2), che per l'esercizio di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 154,94 per m³ di rifiuto stoccato, con un minimo di € 516,46 (800 m³ autorizzati).

1.3 Domanda di riesame dell'autorizzazione

In data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502594, 502641, 502650 e 502660 di data 12 agosto 2019), così come perfezionata in data 7 ottobre 2019 (ns. prot. n. 618591 di data 8 ottobre 2019), la Ditta ha presentato domanda per il riesame dell'AIA a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo il termine stabilito dal SAVA con nota di data 5 dicembre 2018 (ns. prot. n. 734980).

La domanda è stata successivamente integrata in data 10 febbraio 2020 (ns. prot. n. 92077 di data 11 febbraio 2020), in data 12 febbraio 2020 (ns. prot. n. 97652 di data 13 febbraio 2020), in data 21 febbraio 2020 (ns. prot. n. 125839 di data 24 febbraio 2020), in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 538314 di data 4 settembre 2020), in data 24 settembre 2020 (ns. prot. n. 588684) e in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999).

La Ditta dichiara che non ci sono variazioni impiantistiche rispetto a quanto attualmente autorizzato.

Con la domanda di riesame la Ditta chiede, in riferimento alle emissioni in atmosfera in forma diffusa D1 e D2, l'integrazione dell'inquinante "polveri" in aggiunta all'inquinante "COV" già autorizzato. La Ditta dichiara che *"non si intende effettuare attività diverse da quelle svolte finora che comportino emissioni pulverulente, la richiesta è di natura puramente precauzionale"*.

La Ditta chiede inoltre la modifica della prescrizione riportata alla lettera dd) della determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 667 di data 27 settembre 2019. In particolare chiede di eliminare la seguente dicitura *"cisternette, fusti o cisterne devono essere collocati su appositi bacini di contenimento (diversi da quello in cemento)"*, spiegando quanto segue: *"con questa frase si può infatti intendere che qualsiasi collo debba avere un proprio bacino di contenimento dedicato, oltre al bacino fisso in cemento (che diventerebbe superfluo), anche nel*

caso siano stoccati rifiuti identici o comunque compatibili tra loro dal punto di vista chimico-fisico. Si ritiene invece che debba essere previsto di avere un bacino di contenimento per ciascuna tipologia di rifiuti stoccati, non per ciascun rifiuto stoccato”.

Con le integrazioni di data 21 febbraio 2020 (ns. prot. n. 125839 di data 24 febbraio 2020) la Ditta ha trasmesso l'aggiornamento della documentazione trasmessa in data 31 luglio 2015 (ns. prot. n. 402608 di data 4 agosto 2015), ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, redatta secondo i principi del D.M. 13 novembre 2014, n. 272, relativo alle modalità per la redazione della relazione di riferimento prevista dall'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. 152/2006, dalla quale si evince la non necessità di elaborare la relazione di riferimento. Tale aggiornamento si è reso necessario in quanto il D.M. 15 aprile 2019, n. 104, recante *“Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06”*, inerente le metodiche di indagine e le sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto, ha sostituito quanto stabilito dal sopra citato D.M. 13 novembre 2014, n. 272. Tale documentazione, redatta secondo quanto prescritto dall'allegato I al D.M. 104/2019, conferma la non necessità di elaborare la relazione di riferimento.

1.4 Verifica del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC)

Il giorno 21 settembre 2017 il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, presso l'installazione. Gli esiti delle verifiche sono stati poi riportati nella Relazione conclusiva dell'attività di verifica del PMC di data 5 ottobre 2017. Non si sono rilevate non conformità; tuttavia è stato rilevato un punto di miglioramento, descritto nel paragrafo 5 della relazione in parola, relativo all'inserimento del controllo visivo dell'impianto di disoleazione (vedi tabella al punto 6.4 del PMC).

Successivamente la Ditta ha inviato alcuni aggiornamenti del PMC al fine di ottemperare alla prescrizione stabilita nell'AIA rilasciata con determinazione n. 619 di data 13 dicembre 2018. In sede di conferenza di servizi il 26 ottobre 2020, con verbale rep. n. 22 del 27 ottobre 2020, è stato approvato il PMC con le precisazioni trasmesse in ultimo in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999).

2. Analisi dell'attività e del ciclo produttivo

Ecoopera s.c. è un'azienda nata, con effetto dall'1 gennaio 2013, dalla fusione per incorporazione nella società "Lavoro e Servizi Valsugana Soc. Coop." delle società "La Cicogna Servizi Soc. Coop." e "CET Soc. Coop.". Successivamente sono entrate a far parte di Ecoopera s.c. anche altre Società quali ad esempio Italspurgo S.n.c. e Monopoli S.r.l..

Presso l'insediamento la Ditta effettua l'attività di messa in riserva (operazione di recupero R13) e di deposito preliminare (operazione di smaltimento D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi per un quantitativo massimo complessivo di 17.000 Mg/anno e un volume istantaneo complessivo massimo pari a 1.530 m³, dei quali massimo 800 m³ di rifiuti pericolosi e massimo 294 m³ di rifiuti liquidi.

La Ditta è autorizzata ad effettuare l'attività di stoccaggio – eventualmente preceduto dalle operazioni di *disimballaggio*, *selezione* e *accorpamento* secondo le definizioni riportate al successivo paragrafo 2.1 – dei rifiuti pericolosi e non pericolosi elencati nella Tabella 2 dell'Allegato 2 ("*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*") al presente provvedimento.

Nella Tabella 3 del sopra citato Allegato 2 sono elencati i rifiuti che possono essere stoccati all'interno dei silos nell'area denominata "*area in cui si potranno trovare i silos per rifiuti liquidi*" nella Tavola 7 denominata "*Impianto di stoccaggio – Zonizzazione Aree per il deposito dei rifiuti*", trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502594 di data 12 agosto 2019) – di seguito *Planimetria*.

L'attività è effettuata esclusivamente nel periodo diurno.

2.1 Accettazione dei rifiuti in ingresso ed eventuali operazioni preliminari (*disimballaggio, selezione e accorpamento*)

Prima di autorizzare lo scarico il rifiuto in ingresso all'impianto viene visionato e pesato e viene verificata la presenza della documentazione necessaria per il conferimento. Viene inoltre verificata (eventualmente anche analiticamente) la coerenza con la caratterizzazione ed omologa effettuata dal produttore originario.

Si procede successivamente allo scarico dell'automezzo ed alla movimentazione ed allo stoccaggio del rifiuto conferito nell'area appositamente individuata. In questa fase si verifica il corretto funzionamento, imballaggio ed etichettatura del rifiuto conferito.

L'operazione di *disimballaggio* viene effettuata su quei rifiuti per i quali la Ditta procede a fornire ai clienti i propri imballaggi omologati per la raccolta, il trasporto in sicurezza e l'etichettatura nel rispetto delle normative vigenti. Detti imballaggi vengono rimossi ed i rifiuti in essi contenuti vengono depositati in contenitori di dimensioni maggiori. Detta operazione viene effettuata esclusivamente allo scopo di riutilizzare gli appositi contenitori forniti dalla Ditta e viene condotta nell'area denominata "*Area di smistamento*" in *Planimetria*.

L'attività di *selezione* viene invece effettuata per migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito in funzione della finalità cui esso è destinato (recupero o smaltimento). Detta attività consiste nel togliere dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che mantiene la stessa

codifica e la stessa classificazione di origine. Detta operazione non va a modificare la natura del rifiuto di partenza e quindi va ricompresa nell'operazione di recupero R13 o di smaltimento D15.

Sui rifiuti stoccati può essere effettuata anche l'attività di *accorpamento*. Tale attività identifica il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da diversi produttori e viene effettuata su rifiuti aventi medesimo codice CER, medesime classi di pericolo (nel caso di rifiuti pericolosi) e medesimo stato fisico, al fine di formare carichi omogenei. In questo modo è possibile ottimizzare le successive fasi di smaltimento o recupero negli impianti di destinazione finale. Tale procedura rientra nelle operazioni R13 e D15 a condizione che i rifiuti abbiano caratteristiche merceologiche analoghe.

I rifiuti in uscita dall'impianto prima di essere destinati ad impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati vengono preparati (confezionati, imballati ed etichettati) e quindi caricati per mezzo di carrello elevatore e/o gru di sollevamento su opportuno automezzo.

2.2 Lo stoccaggio dei rifiuti

Le varie tipologie di rifiuto vengono stoccate in diverse zone individuate all'interno del centro di stoccaggio in relazione al loro stato fisico ed alla loro pericolosità.

In particolare sono presenti le seguenti aree di stoccaggio, secondo quanto rappresentato in *Planimetria*:

- “Area A” (1.000 m³) – esterna al capannone: stoccaggio di rifiuti solidi sotto tettoia. I rifiuti sono stoccati in container scarrabili di capacità variabile da 10 a 40 m³; in fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e in polietilene (PE); in big bag e in cisternette da 1 m³, tutti su pallet posizionati al massimo su due strati;
- “Area IS” (332 m³) – interna al capannone: stoccaggio di rifiuti solidi in gabbie, big bag, tank, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e in polietilene (PE) e cisterne da 1 m³, tutti su pallet posizionati al massimo su due strati; stoccaggio in silos verticali a doppia camera (massimo 4) con volume massimo di 24 m³ ciascuno;
- “Area IL” (198 m³) – interna al capannone: stoccaggio di rifiuti liquidi in cisterne a doppia camera di capacità variabile fino a 9 m³, tank, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e polietilene (PE), cisternette da 1 m³;
- aree scoperte asfaltate (piazzale): su tutte queste aree potranno essere eseguite operazioni di movimentazione/trasbordo di rifiuti, eventualmente con l'ausilio di macchinari tipo “ragno”.

2.3 Ripetizione operazioni R13/D15

La Ditta è stata autorizzata ad effettuare le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio (R13/D15) nell'impianto di Vallelaghi per i rifiuti provenienti dagli impianti gestiti dalla Ditta e costituiti da: centro di stoccaggio di Scurelle, via Lagarine, 21, centro di stoccaggio di Isera, via Lungadige, 4, e centro di stoccaggio di Trento, frazione Ravina, via Stella, 11/M, nelle aree individuate dalla Ditta in *Planimetria*.

Tali attività sono state autorizzate in quanto sono funzionali all'ottimizzazione dei carichi dei rifiuti, considerato anche che tutti i centri di stoccaggio in parola sono gestiti dalla stessa Ditta. La Ditta inoltre deve assicurare la tracciabilità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio (R13/D15) sia con l'individuazione di apposite aree, anche se non esclusivamente dedicate a questo scopo, sia mantenendo “*inalterata la confezione originaria del rifiuto*”.

2.4 Le materie prime, attrezzature e trasporti

Oltre ai rifiuti gestiti secondo quanto riportato al paragrafo 2.2, l'attività non prevede utilizzo di altre materie prime e/o prodotti intermedi.

I rifiuti vengono trasportati all'impianto mediante autobotti e autotreni omologati, automezzi muniti di gru con ragno per il carico, autocarri furgonati appositamente allestiti, container di varie dimensioni e tipologie.

Per il funzionamento del centro di stoccaggio di Valledaghi è necessaria la presenza di un muletto utilizzato per la movimentazione dei big bag o pallets o altro materiale movimentabile. È presente una piccola officina per piccole manutenzioni sui mezzi che trasportano i rifiuti.

Per movimentare i rifiuti all'interno dello stabilimento, oltre ai classici furgoni ed autocarri dotati di impianto scarrabile, la Ditta utilizza un carrello elevatore.

La Ditta si avvale di macchina spazzatrice per la pulizia delle superfici pavimentate.

È presente una cisterna del gasolio interrata di capacità pari a 50 m³ per alimentare il distributore a gasolio a doppia camera, con sistema di rilevazione delle perdite come previsto dalle normative tecniche vigenti. Nel 2019 sono stati consumati circa 299.578 litri di gasolio.

Le fonti di approvvigionamento dell'acqua sono di due tipi:

- a) da acquedotto per gli usi domestici e di eventuale riempimento delle cisterne per lo spurgo;
- b) da pozzo (posto sulla p.ed. 393 C.C. Vezzano) per il funzionamento dell'impianto geotermico ad uso condizionamento ambientale degli uffici e per il riempimento delle cisterne di autocarri della Ditta. Con determinazione n. 215 di data 12 novembre 2019 (ns. prot. n. 809474 di data 16 dicembre 2019) il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche ha autorizzato la Ditta ad aumentare il volume annuo massimo derivabile dal pozzo (da 7.505 m³ a 17.000 m³).

I prelievi registrati nel corso del 2019 sono i seguenti:

- a) acquedotto: 267 m³;
- b) pozzo: 13.734 m³.

2.5 Energia

Per riscaldare gli uffici è presente una pompa di calore.

L'impianto di stoccaggio consuma energia elettrica per il normale funzionamento (ricarica muletti, illuminazione,...).

È presente un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 51,6 kW. Nel 2019 detto impianto ha prodotto 46,092 MW_eh, a fronte di un consumo complessivo dell'intero stabilimento di 21,536 MW_eh. L'eventuale surplus di energia prodotta viene immesso nella rete elettrica nazionale.

3. Emissioni e misure di mitigazione

3.1 Atmosfera

Nella aree di stoccaggio è possibile che siano presenti rifiuti contenenti solventi, anche se in minima concentrazione. Nonostante questi rifiuti arrivino allo stabilimento in container o contenitori chiusi e vengano stoccati senza alcuna movimentazione, è possibile che vi siano minimi rilasci in atmosfera di composti organici volatili. Potenzialmente è poi possibile la presenza di polveri. Le fonti di emissione in atmosfera in forma diffusa sono identificate con le sigle D1 (capannone) e D2 (tettoia), secondo quanto riportato nella Tavola 3A denominata “*Impianto di stoccaggio – Planimetria dello stabilimento (atmosfera)*”, trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502594 di data 12 agosto 2019).

Con determinazione n. 619 di data 13 dicembre 2018 la Ditta è stata autorizzata all’emissione puntuale di inquinanti in atmosfera (individuata con la sigla E1) provenienti dagli sfiati dei silos di stoccaggio dei rifiuti liquidi individuati dalle sigle M1, M2, M3 ed M4. Detti silos non sono ancora stati messi in esercizio. Il punto di emissione E1 è stato individuato indicativamente nella *Planimetria*.

3.1.1 Sistemi di abbattimento e mitigazione

A presidio dell’emissione E1 è previsto l’utilizzo di carboni attivi.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse in atmosfera, i rifiuti sono stoccati in contenitori chiusi e l’apertura degli stessi è limitata alle sole fasi di controllo visivo e di verifica.

Le superfici dell’installazione sono tutte adeguatamente pavimentate e vengono periodicamente pulite mediante macchina spazzatrice.

3.2 Acqua

Le acque nere provenienti dai servizi igienici sono regolarmente collettati nella fognatura nera di Vallelaghi (autorizzazione n. 389 di data 11 aprile 2013, rilasciata dal Comune di Vezzano, ora Vallelaghi).

I reflui scaricati dalla pompa di calore (circa 50 m³/giorno nei periodi di punta) per la climatizzazione degli uffici devono essere convogliati nella vasca denominata “*Vasca raccolta meteoriche copertura*” secondo quanto riportato nella Tavola denominata “*Planimetria reti acque e presidi*”, trasmessa in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 538314 di data 4 settembre 2020). La vasca può essere riempita fino ad un livello massimo pari a 1,75 m, pertanto ha un volume utile di poco superiore a 100 m³ (dimensioni pari a 15,5m x 4m x 1,75m). A monte dell’immissione di tali reflui nella vasca è presente un punto di ispezione e prelievo (scarico S1). Alla medesima vasca confluiscono anche le acque meteoriche provenienti dalle coperture dello stabilimento. I reflui in uscita dalla vasca devono essere convogliati nel rio Castin (roggia di Padergnone). Le acque raccolte nella “*Vasca raccolta meteoriche copertura*” vengono utilizzate per uso irriguo oppure per

riempire le cisterne dei mezzi che effettuano lo spurgo per i lavaggi delle condutture fognarie. L'eventuale troppo pieno viene convogliato nella roggia di Padergnone.

Le acque reflue provenienti dal dilavamento delle aree esterne adibite a movimentazione dei rifiuti e stoccaggio di combustibile vengono invece convogliate nella vasca denominata “*Vasca raccolta meteorica piazzali*” nella Tavola denominata “*Planimetria reti acque e presidi*”, trasmessa in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 538314 di data 4 settembre 2020). La vasca può essere riempita fino ad un livello massimo pari a 1,5 m, pertanto ha un volume utile di poco superiore a 90 m³ (dimensioni pari a 15,5m x 4m x 1,5m). E' presente una pompa di sollevamento che convoglia detti reflui in un disoleatore; detta pompa è tarata al fine di garantire la portata consentita e dotata di interruttore di stop immediato in caso di sversamento accidentale. A valle del disoleatore è presente un idoneo punto di ispezione e prelievo (scarico S2). A valle dello scarico S2 i reflui in uscita dal disoleatore devono essere fatti confluire con le altre acque provenienti dalla “*Vasca raccolta meteoriche copertura*” per essere convogliati nella roggia di Padergnone.

Nella stessa “*Planimetria reti acque e presidi*” sono stati rappresentati anche tutti i punti di presidio (per gli sversamenti accidentali, il troppopieno della vasca di raccolta delle acque meteoriche delle coperture, il punto di prelievo delle acque per le autobotti, ecc.). La Ditta inoltre, relativamente all'impianto di distribuzione per il carburante, specifica quanto segue: *“la fase di carico della cisterna del gasolio avviene attraverso un pozzetto a tenuta stagna, quindi questa specifica operazione avviene senza possibilità di sversamenti nel piazzale. Per quanto riguarda la fase di rifornimento del mezzo: la colonnina del gasolio è interamente coperta da tettoia; per ovviare invece agli eventuali gocciolamenti in fase di rifornimento del mezzo, si garantisce la presenza in loco di materiale idoneo per l'assorbimento degli sversamenti. Inoltre, l'intera superficie è pavimentata in calcestruzzo ed è asservita da una rete di raccolta delle acque di dilavamento (quindi sia acque meteoriche sia eventuali sversamenti) che confluisce nella vasca interrata. La capacità della vasca è sempre garantita in quanto tale serbatoio viene regolarmente svuotato a seguito di ogni evento piovoso; in caso di sversamenti i reflui raccolti nella vasca saranno smaltiti come rifiuto. Si specifica infine che prossimamente (probabilmente entro l'anno) tale distributore non rifornirà più i mezzi pesanti in quanto la Ditta istituirà per questi veicoli un nuovo posteggio (con relativo distributore) presso la propria sede di Lavis. Il distributore di carburante di Vallelaghi sarà quindi utilizzato in maniera marginale rispetto all'utilizzo attuale, nello specifico sarà adibito al rifornimento di alcune autovetture e furgoni che continueranno a gravitare principalmente presso questa sede”*.

La Ditta deve effettuare un'analisi annuale allo scarico S2 per almeno tre anni dalla data di messa in esercizio delle nuove attività di movimentazione dei rifiuti sui piazzali scoperti: ha trasmesso il primo certificato in data 13 giugno 2019 (ns. prot. n. 384815 di data 13 giugno 2019).

3.2.1 Sistemi di abbattimento e mitigazione

Le acque meteoriche provenienti vasca denominata “*Vasca raccolta meteorica piazzali*” vengono trattate in un disoleatore (capacità di trattamento 8 litri/secondo) prima di essere convogliate allo scarico finale.

Non è previsto alcun sistema di trattamento delle acque utilizzate per lo scambio termico.

3.3 Rifiuti

Nel caso in cui i contenitori che la Ditta stessa ha fornito ai clienti non siano più idonei al loro riutilizzo, questi vengono presi in carico sul registro di carico/scarico classificandoli con il CER 15.01.xx appropriato ed avviati a recupero presso impianti autorizzati.

La tabella seguente riporta i quantitativi di rifiuti prodotti nel 2018 dalle attività di ufficio, dalla pulizia del piazzale e dallo svuotamento del disoleatore.

Tabella 1: Rifiuti prodotti nello stabilimento nel 2018

CER	Descrizione	Mg/anno
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	0,008
13 05 07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	0,881
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	0,385
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	0,046
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	0,030
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	0,060
16 10 01*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	1,030
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	0,05
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	6,395
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	0,013
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	0,055
20 03 03	Residui della pulizia stradale	0,12
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature	1

3.3.1 Sistemi di contenimento

I rifiuti liquidi, stoccati nell'“*area IL*” in cisterne, cisternette, fusti o quant'altro idoneo al contenimento dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sono presidiati da un bacino di contenimento in cemento armato della volumetria complessiva di 66 m³. I rifiuti pericolosi sono distinti da quelli non pericolosi ed ogni contenitore è etichettato.

Nel caso di sversamenti accidentali sui piazzali le caditoie presenti convogliano tutti i reflui nella vasca stagna denominata “*vasca raccolta meteoriche piazzali*”. In questi casi è prevista la disattivazione delle pompe di sollevamento. Il contenuto della suddetta vasca stagna sarà inviato ad impianti di trattamento autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006. In tale caso la “*Vasca raccolta meteorica piazzali*” deve essere svuotata al massimo entro le 24 ore successive allo sversamento accidentale.

3.4 Inquinamento acustico

In base al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) approvato dal Comune di Vezzano (ora Valledlaghi) con Deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 26 gennaio 2012, l'area in cui è situata l'installazione si trova in classe IV "aree di intensa attività umana", con limite di immissione diurno pari a 65 dB(A) e limite di emissione diurno pari a 60 dB(A).

Figura 1: estratto del Piano comunale di classificazione acustica.



Lo stabilimento si trova in area artigianale e confina con una serie di capannoni adibiti ad attività artigianali, industriali e commerciali. Dal punto di vista delle vie di comunicazione l'unica sorgente significativa risulta essere la SS45bis che collega la valle dell'Adige al Lago di Garda.

Il capannone della Ditta confina a sud con un'area agricola mentre a est e nord si trovano altri due capannoni artigianali. A nord est, a circa 80 metri in linea d'aria, si trovano un distributore di carburante e un bar. La struttura si trova ai piedi di un pendio boschivo lato ovest.

Figura 2: inserimento dello stabilimento nell'area artigianale.



Nelle giornate del 21 e 22 maggio 2020 la Ditta ha effettuato un'indagine acustica per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale. In particolare sono stati individuati tre potenziali recettori delle emissioni acustiche derivanti dall'attività (vedi figura 3). Il recettore 1 è costituito da un edificio artigianale con presenza di uffici (distanza dallo stabilimento della Ditta pari a 30 m), il recettore 2 è costituito da un bar (distanza dallo stabilimento della Ditta pari a 80 m) ed il recettore 3 da un edificio adibito al deposito e autorimessa di pullman e corriere con palazzina uffici nell'angolo a sud est (posto a confine con lo stabilimento della Ditta). Non si riscontra la

presenza di abitazioni e di recettori sensibili potenzialmente interessati dalle emissioni acustiche dello stabilimento oggetto dell'indagine.

Figura 3: individuazione dei potenziali ricettori.



Le attività della Ditta danno luogo ad emissioni non stazionarie nel tempo, derivanti dall'accesso e uscita dei mezzi di trasporto di rifiuti, dalle loro operazioni di scarico e travaso, e dalle movimentazioni interne dei rifiuti mediante muletti.

Le attività si svolgono nel solo periodo di riferimento diurno, con inizio alle ore 6.00 (arrivo degli autisti e uscita dei mezzi di raccolta) e fine alle ore 18.00 circa. Le operazioni ed i transiti dei mezzi sono cicliche durante la giornata.

Figura 4: individuazione dei punti di misura.



Tabella 2: dettaglio postazioni di misura e posizione fonometro

Postazione	Recettore di riferimento	Installazione fonometro
P1	Recettore 1	Suolo – 1,5 metri dal suolo – Presso confine proprietà (circa 30 metri da facciata recettore 1)
P2	Recettore 2 Recettore 3 - uffici	Suolo – 2 metri dal suolo – Presso confine proprietà (circa 80 metri da facciata recettore 2 e 15 metri da uffici recettore 3)
P3	Recettore 3 Autorimessa	Suolo – 1,5 metri dal suolo – Presso confine proprietà (circa 10 metri da facciata recettore)

Sia lo stabilimento sia i recettori si collocano in classe acustica IV “Aree ad intensa attività umana”. Inoltre gli stessi ricadono all’interno della fascia di pertinenza stradale della SS45bis di cui al DPR 142/2004. Sulla base del PCCA i limiti acustici di riferimento da tenere in considerazione presso i recettori per la presente valutazione di impatto risultano quelli riportati in Tabella 3.

Tabella 3: livelli di emissione [dBA] – Classe acustica PCCA IV “Aree ad intensa attività umana”

Postazione	Recettore di riferimento	Limite Immissione Diurno [dB(A)]	Limite emissione Diurno [dB(A)]	Limite Immissione Differenziale diurno [dB(A)]
P1	Recettore 1	65	60	5
P2	Recettore 2 Recettore 3 - uffici	65	60	5
P3	Recettore 3 Autorimessa	65	60	non applicabile il criterio differenziale per l’assenza di ambienti abitativi come definiti dalla norma, essendo l’edificio in quell’area adibito ad autorimessa di un’azienda privata di trasporti.

La tabella seguente riporta i risultati rilevati durante la campagna di registrazione.

Tabella 4: risultati dei rilievi - 21 e 22 maggio 2020

Postazione	Recettore di riferimento	Immissione [dB(A)]	Emissione [dB(A)]	Differenziale immissione [dB(A)]
P1	Recettore 1	51,5	47	2
P2	Recettore 2 Recettore 3 - uffici	52,5	46,5	1,2
P3	Recettore 3 Autorimessa	57,0	56,5	n.a.

Dal confronto tra i valori riportati nelle tabelle 3 e 4 si deduce che l’attività esercitata dalla Ditta dà luogo ad emissioni acustiche nel rispetto dei limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Vallelaghi.

3.4.1 Sistemi di contenimento

L'unica attività che causa emissioni di rumore è dovuta alla movimentazione dei rifiuti. Come sistemi di contenimento la Ditta ha limitato la propria attività all'orario diurno 8.00 – 18.00, vengono inoltre messi in atto semplici accorgimenti gestionali come lo spegnimento dei motori durante la sosta dei veicoli nel centro di stoccaggio.

4. Stato di applicazione delle BAT

Per l'individuazione delle BAT (Best Available Techniques – migliori tecniche disponibili) si è fatto riferimento alla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nella tabella seguente si riporta un quadro di sintesi delle BAT applicate nello stabilimento. Le BAT da 25 a 53 non sono state prese in considerazione, in quanto non applicabili all'installazione in oggetto.

Tabella 5: Sintesi dello stato di applicazione delle BAT.

<i>Riferimento BAT</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato di applicazione</i>
CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT		
Prestazione ambientale complessiva		
1	Istituzione e applicazione di un sistema di gestione ambientale (SGA)	Applicata L'installazione è certificata UNI EN ISO 14001:2015 e iscritta nel registro EMAS.
2	Minimizzare l'impatto ambientale della gestione dei rifiuti con: procedure di preaccettazione, accettazione e caratterizzazione rifiuti – tracciabilità e inventario rifiuti – sistema di gestione qualità del prodotto in uscita – segregazione rifiuti – compatibilità rifiuti prima del dosaggio o miscelatura – cernita rifiuti solidi in ingresso	Applicata La Ditta nell'ambito delle procedure di gestione ambientale ha adottato tutte le tecniche indicate nella BAT, fatta eccezione per i punti relativi al prodotto in uscita, in quanto non vengono effettuate operazioni di recupero materia, alla miscelazione e cernita in quanto sono operazioni per le quali la Ditta non ha richiesto l'autorizzazione. E' presente un sistema informatizzato che consente di monitorare, attraverso l'apposizione di etichette con codici a barre, i flussi dei rifiuti in ingresso e uscita dallo stoccaggio e le giacenze. Sono presenti zone ben distinte per lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto. Le modalità di accettazione prevedono l'apposizione di un'etichetta ad ogni singolo rifiuto in modo da identificarli in maniera chiara e consentire un eventuale corretto e controllato accorpamento.
3	Inventario flussi di acque reflue e di scarichi gassosi	Parzialmente applicata La BAT è applicata per la parte relativa alle informazioni circa le

		<p>caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui:</p> <p>a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni;</p> <p>b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni.</p> <p>L'attività della Ditta non produce flussi continui di scarichi di acque reflue derivanti da processi aziendali ma solo scarichi domestici e di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.</p> <p>Gli "scarichi gassosi" della BAT si riferiscono ad emissioni convogliate in atmosfera che la Ditta non ha ancora attivato.</p>
4	Utilizzo di tecnologie al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito: ubicazione ottimale – adeguatezza capacità – funzionamento sicuro – spazio separato per deposito e movimentazione di rifiuti pericolosi imballati	<p>Applicata</p> <p>La quantità in giacenza viene monitorata in continuo attraverso specifico software. Le quantità sono quindi messe in confronto con quanto previsto dalle soglie prescritte in AIA.</p> <p>Anche per quanto concerne il tempo di permanenza c'è un controllo a mezzo software già implementato.</p> <p>Le apparecchiature sono identificate e tenute sotto controllo. I rifiuti sono mantenuti coperti e protetti dagli agenti atmosferici.</p> <p>Le modalità di stoccaggio sono chiaramente definite dal provvedimento di AIA in vigore che stabilisce le zone e i presidi per il deposito in sicurezza dei rifiuti.</p>
5	Procedure per movimentazione e trasferimento rifiuti	<p>Applicata</p> <p>Il personale viene formato ed è previsto un adeguato periodo di affiancamento nel caso di nuovo personale. La movimentazione interna è ridotta sostanzialmente alle fasi di arrivo e preparazione dei</p>

		<p>carichi per l'uscita dei rifiuti che avviene nelle zone previste e secondo le prescrizioni AIA presenti. La verifica delle giacenze è effettuata attraverso software.</p> <p>I rifiuti liquidi sono stoccati in zone pavimentate ed impermeabili con bacino di contenimento.</p>
Monitoraggio		
6	Emissioni in acqua: monitoraggio dei principali parametri di processo	<p>Applicata</p> <p>Non esistono scarichi industriali derivanti da lavorazioni sui rifiuti. Gli scarichi attualmente presenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S1: reflui scaricati dalla pompa di calore che vengono inviati insieme alle acque meteoriche delle coperture nella "Vasca raccolta meteoriche copertura" e successivamente convogliati nel rio Castin (Roggia di Padergnone); - S2: acque reflue provenienti dal dilavamento delle aree esterne adibite a movimentazione di rifiuti e stoccaggio di combustibile. Queste acque sono inviate nella seconda vasca presente nel sito ("Vasca raccolta meteoriche piazzali") e poi convogliate nel rio Castin a seguito del passaggio nel disoleatore. <p>La Ditta effettua i controlli stabiliti in AIA.</p>
7	Monitoraggio emissioni in acqua	<p>Applicata</p> <p>Lo scarico S1 non è continuo. La Ditta effettua i controlli stabiliti in AIA sui parametri ivi stabiliti. Lo scarico S2 non è continuo. La Ditta effettua i controlli stabiliti in AIA sui parametri ivi stabiliti.</p>
8	Emissioni in atmosfera: monitoraggio emissioni convogliate almeno alla frequenza indicata	<p>Applicabile</p> <p>La BAT si riferisce ad emissioni convogliate in atmosfera: attualmente i silos non risultano installati quindi non c'è alcuna emissione convogliata E1 e l'attività della Ditta comporta solamente eventuali emissioni di tipo diffuso. Quando verranno messi in esercizio i silos la Ditta effettuerà un controllo</p>

		annuale sul parametro “ <i>carbonio organico totale</i> ” da determinare secondo la UNI EN 12619.
9	Emissioni in atmosfera: monitoraggio emissioni diffuse di composti organici derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti e altre attività specifiche sempre connesse alla gestione di solventi	Non applicabile La BAT si riferisce al monitoraggio di emissioni di COV prodotte da attività che la Ditta non effettua.
10	Monitoraggio periodico di emissioni odorigene	Applicabile qualora stoccati rifiuti putrescibili L'applicabilità della BAT è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata. La BAT risulta attualmente non applicata al sito in oggetto poiché da una parte non è probabile la presenza di situazioni/attività che possono dar luogo a molestie olfattive e dall'altra il sito è collocato all'interno di una zona produttiva /industriale tale da non presentare ricettori sensibili nelle immediate vicinanze. In particolare per quanto attiene la gestione dello stoccaggio non sono effettuate attività di lavorazione dei rifiuti e non sono stoccati rifiuti putrescibili. Eventuali rifiuti fermentescibili (quali erba o fanghi) sono stoccati per un massimo di 72 ore. Non sono mai stati ricevuti o rilevati reclami o situazioni non conformi.
11	Monitoraggio almeno annuale di consumo annuo di acqua, energia e materie prime, produzione annua di residui e acque reflue	Applicata E' presente un registro con l'indicazione periodica dei consumi di acqua ed energia in modo da definire i consumi annui. Per quanto concerne le materie prime in uso nel sito sono monitorati (e monitorabili in tempo reale) con apposito software i consumi di gasolio che vengono prelevati dal distributore collocato all'interno del sito.
Emissioni nell'atmosfera		
12	Nell'ambito del SGA, predisposizione, attuazione e riesame regolare di un piano di gestione odori	Applicabile qualora stoccati rifiuti putrescibili Vedi BAT 10

13	Prevenzione o riduzione di emissioni odorigene: riduzione al minimo dei tempi di permanenza – uso di trattamento chimico – ottimizzazione trattamento aerobico	Applicata Applicabile per la parte relativa allo stoccaggio. Previsti tempi massimi di permanenza dei rifiuti fermentescibili o potenzialmente fermentescibili per un periodo massimo di 72 ore. Non sono effettuati stoccaggi di rifiuti putrescibili. Tempi monitorabili attraverso apposito software.
14	Prevenzione o riduzione di emissioni diffuse in atmosfera: riduzione delle fonti di emissioni diffuse – uso di apparecchiature ad alta integrità – prevenzione corrosione – contenimento, raccolta e trattamento emissioni diffuse – bagnatura – manutenzione – pulizia aree deposito e trattamento – programma di rilevazione perdite	Applicata La Ditta adotta le seguenti misure: – riduzione delle fonti di emissioni diffuse; – le operazioni di stoccaggio, disimballaggio, selezione e accorpamento sono effettuate “ <i>in maniera protetta dagli agenti meteorici ed eolici con adeguati sistemi di difesa</i> ”; – le operazioni di movimentazione dei rifiuti nelle aree esterne scoperte (piazzali), sono effettuate in assenza di eventi meteorici e al termine di queste operazioni viene effettuata “ <i>una tempestiva pulizia della pavimentazione</i> ” per raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra. Non è prevista la movimentazione di rifiuti pulverulenti nelle aree esterne scoperte. – manutenzione; – pulizia aree di deposito; – deposito dei rifiuti al coperto; – i container all'esterno sono mantenuti chiusi.
15	Combustione in torcia (Flaring) solo per ragioni di sicurezza o condizioni operative straordinarie	Non applicabile
16	Riduzione di emissioni combustione in torcia tramite: corretta progettazione dispositivi di combustione – monitoraggio e registrazione dati combustione	Non applicabile
Rumore e vibrazioni		
17	Nell'ambito del SGA, predisposizione, attuazione e riesame regolare di un piano di	Non applicabile L'applicabilità della BAT è limitata

	gestione del rumore/vibrazioni	<p>ai casi in cui la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.</p> <p>Non applicabile al sito in oggetto poiché non sono previste lavorazioni che danno luogo a rumori e/o vibrazioni molesti e, inoltre, non sono presenti nelle immediate vicinanze del sito dei ricettori sensibili.</p> <p>Nell'ambito dei sistemi di gestione integrati (ad es. EMAS e 14001) è prevista la gestione sistematica dei reclami e delle non conformità.</p>
18	Prevenzione rumore e vibrazioni: ubicazione adeguata apparecchiature ed edifici – misure operative – apparecchiature a bassa rumorosità – controllo rumore e vibrazioni - attenuazione rumore	<p>Parzialmente applicabile</p> <p>Non sono presenti apparecchiature fisse e non sono presenti fonti significative di rumore. Le attività all'interno del sito sono effettuate in orario diurno.</p> <p>Dalle valutazioni effettuate, dall'analisi delle attività svolte e dalla collocazione del sito che non presenta ricettori sensibili nelle vicinanze, non è stata riscontrata la necessità di effettuare sull'edificio interventi di insonorizzazione.</p>
<i>Emissioni nell'acqua</i>		
19	Ottimizzazione di consumo di acqua, riduzione del volume di acque reflue e prevenzione delle emissioni nel suolo e nell'acqua con tecniche specifiche	<p>Applicata</p> <p>Non vi è formazione di acque reflue derivanti da cicli di lavorazione e trattamento sui rifiuti, in quanto i rifiuti sono depositati in aree coperte (capannone e tettoia).</p> <p>Le superfici sono opportunamente pavimentate ed è presente una rete di sicurezza che consente di captare gli eventuali sversamenti.</p> <p>In caso di spandimenti di rifiuti liquidi vengono disattivate le pompe che convogliano i reflui al disoleatore e al rio Castin. È presente apposito allarme. Le attività sono presidiate e i rifiuti liquidi sono comunque già stoccati sopra appositi bacini di contenimento.</p> <p>È inoltre già previsto che i silos che eventualmente saranno installati siano dotati di doppia camera,</p>

		sensori di allarme acustico/visivo di livello e allarme.
20	Riduzione emissioni in acqua tramite trattamento acque reflue con tecniche specifiche	Parzialmente applicabile Si effettua il trattamento delle acque di dilavamento pioggia con disoleatore (trattamenti primari) – Scarico S2. Lo scarico è soggetto ad analisi e controlli periodici.
<i>Emissioni da inconvenienti e incidenti</i>		
21	Procedure di gestione di eventi incidentali: misure di protezione – gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti – registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti	Applicata Il sito in oggetto presenta: - recinzione perimetrale; - videosorveglianza; - sistemi di rilevazione incendio e smoke out. Non sono presenti attrezzature specifiche per lavorazioni sui rifiuti. Già presente Piano di emergenza interno e Piano di emergenza ed evacuazione. Sarà redatto un piano specifico e di maggior dettaglio entro il 2022 che definisce le modalità per contenere le emissioni da incendio/incidenti. E' presente un registro degli incidenti e mancati incidenti che vengono valutati nell'ambito del sistema di gestione integrato. Le non conformità vengono analizzate per valutare eventuali azioni correttive.
<i>Efficienza nell'uso dei materiali</i>		
22	Sostituzione di materiali con rifiuti	Non applicabile L'attività della Ditta non prevede l'utilizzo di prodotti ma solo mero stoccaggio di rifiuti.
<i>Efficienza energetica</i>		
23	Utilizzo di energia in modo efficiente tramite: piano di efficienza energetica e registro del bilancio energetico	Parzialmente applicabile Non sono previsti utilizzi di energia in cicli produttivi, pertanto risulta poco significativa la parametrizzazione rispetto ai rifiuti che entrano od escono dallo stoccaggio (non si tratta di indicatori che rendono l'idea dell'efficienza nella conduzione dello stoccaggio). Sono presenti obiettivi di

		<p>miglioramento ambientale (e quindi anche energetico) a livello aziendale. Sono tenuti registri per rilevare i consumi di energia elettrica, acqua, gas metano e, inoltre, vengono registrati i dati relativi alla produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico posto sulla copertura dell'impianto.</p>
<i>Riutilizzo degli imballaggi</i>		
24	Riutilizzo al massimo degli imballaggi nell'ambito del piano di gestione dei residui	<p>Applicata Gli imballaggi, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa, possono essere riutilizzati dopo l'accorpamento per ulteriori carichi/ritiri (qualora non debbano essere previste operazioni di bonifica).</p>

5. Conclusioni

La Ditta chiede il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2015, a seguito delle BAT individuate dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018.

Presso l'insediamento la Ditta effettua l'attività di messa in riserva (operazione di recupero R13) e di deposito preliminare (operazione di smaltimento D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi per un quantitativo massimo complessivo di 17.000 Mg/anno. Dette attività possono essere eventualmente precedute dalle operazioni di *disimballaggio*, *selezione* ed *accorpamento*. Il centro di stoccaggio è stato aperto ai conferimenti solo dal 2015 ed esclusivamente nel periodo diurno.

La Ditta nel corso degli anni intercorsi tra il rilascio della prima AIA ed il presente provvedimento non ha modificato in modo sostanziale la gestione dell'installazione, né la tipologia di rifiuti stoccati. Le modifiche principali sono riportate al paragrafo 1.2.3.

L'attività svolta nell'installazione di Vallelaghi può dar origine a minimi rilasci in atmosfera di composti organici volatili e polveri in forma diffusa. Per questo motivo la Ditta stocca i rifiuti in contenitori chiusi e l'apertura degli stessi è confinata esclusivamente alle sole fasi di controllo visivo e di verifica. Potenzialmente è poi possibile la presenza di polveri. L'emissione di inquinanti in atmosfera in forma convogliata (emissione E1), peraltro non ancora messa in esercizio, è presidiata da filtri a carboni attivi.

È presente un unico punto di scarico in corso d'acqua superficiale (rio Castin) ove vengono convogliate sia le acque reflue di scarico della pompa di calore con le acque meteoriche provenienti dalle coperture dello stabilimento, sia le acque reflue provenienti dal dilavamento delle aree esterne adibite a movimentazione dei rifiuti e stoccaggio combustibile.

I rilievi fonometrici effettuati dalla Ditta nel corso del maggio 2020 hanno evidenziato il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica comunale.

Nel Piano di Monitoraggio e Controllo sono descritte le procedure che la Ditta adotta, al fine di contenere l'impatto ambientale, evitare incidenti e assicurare una corretta gestione delle diverse attività effettuate nello stabilimento.

Con il riesame dell'AIA vengono autorizzate le seguenti modifiche e imposte le seguenti prescrizioni:

1. è stato approvato l'inserimento dell'inquinante "*polveri*" in aggiunta all'inquinante "*COV*" in riferimento alle emissioni in atmosfera in forma diffusa D1 e D2; a tale proposito sono state inserite nel paragrafo "*Emissioni diffuse*" dell'Allegato 2 le prescrizioni sulla riduzione dell'altezza di caduta del rifiuto, sulla riduzione della velocità dei mezzi che si muovono all'interno dello stabilimento e del piazzale e sulla pulizia con macchina spazzatrice;
2. ai fini di essere coerenti con quanto disposto dall'articolo 14 delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, per la copertura dell'area di distribuzione carburante è stata imposta la seguente prescrizione nel paragrafo "*Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti*" di cui all'Allegato 2: "*presentare un progetto, entro il 31 dicembre 2021, per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2022, della copertura complessiva dell'area di rifornimento carburante, comprensiva di vasca di raccolta delle acque meteoriche che dovessero incidere sulla superficie dedicata al rifornimento, da avviare a recupero/smaltimento come rifiuto con stima tempi realizzazione intervento*";

3. è stata approvata la modifica della prescrizione riportata alla lettera dd) della determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 667 di data 27 settembre 2019 relativa al bacino di contenimento dell'“Area IL” come segue: *“l'“Area IL” deve essere dotata di grata di appoggio in metallo ed unico bacino di contenimento in cemento di capacità pari a 66 m³. Qualora fossero stoccati contemporaneamente rifiuti in grado di reagire tra loro, o non compatibili con il materiale di cui è costituito il bacino di contenimento, gli stessi devono essere dotati di bacini di contenimento idonei alle diverse tipologie di rifiuti stoccate”*;
4. è stato approvato l'adeguamento del PMC agli aggiornamenti dell'AIA;
5. è stata approvata la documentazione che chiarisce la non necessità dell'elaborazione della relazione di riferimento rielaborata ai sensi del D.M. 15 aprile 2019, n. 104;
6. è stato inserito come prescrizione il controllo annuale sull'integrità strutturale dei silos e la tenuta del registro relativo a tali controlli;
7. è stata inserita la seguente prescrizione nel paragrafo *“materie prime”* di cui all'Allegato 2 *“Gli imballaggi restituiti dagli utenti devono essere opportunamente verificati prima del successivo riutilizzo”*;
8. è stata inserita la seguente prescrizione nel paragrafo *“Prescrizioni relative allo stoccaggio”* di cui all'Allegato 2 *“il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito”*;
9. è stato inserito un autonomo controllo sugli scarichi S1 ed S2 su alcuni parametri riportati in tabella 6 a far data dal 1 gennaio 2022;
10. al paragrafo *“Rifiuti”* dell'Allegato 3 è stata inserita la seguente raccomandazione: *“dotare i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste; nel caso in cui il bacino di contenimento contenesse più serbatoi, il bacino deve essere di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi e, in ogni caso, di capacità pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore”*. Nel paragrafo *“Prescrizioni relative ai bacini di contenimento e ai contenitori”* di cui all'Allegato 2 è stata inserita la seguente prescrizione: *“entro il 31 dicembre 2021 la Ditta deve verificare che i bacini di contenimento che contengono più serbatoi debbano essere di capacità almeno pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore, ovvero di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi ed eventualmente adeguare gli stessi a detta disposizione”*.

Sulla base dell'istruttoria effettuata si conclude affermando che l'attività eseguita dalla Ditta nello stabilimento di Vallelaghi è da ritenersi sostanzialmente rispondente alle BAT individuate dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018 elencate nel paragrafo 4.

La corretta gestione di tutto l'impianto consente di prevenire fenomeni di inquinamento, in conformità con i principi generali della direttiva IPPC.

A fronte di tale valutazione vengono stabiliti, negli allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, le prescrizioni, i limiti alle emissioni e la frequenza degli autonomi controlli (Allegato 2) e le raccomandazioni (Allegato 3).

ALLEGATO 2

Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni

Potenzialità dell'impianto

La Tabella 1 riporta i quantitativi massimi che possono essere accettati nell'impianto e sottoposti ad operazioni di stoccaggio provvisorio eventualmente preceduto da *disimballaggio*, *selezione*, e *accorpamento*.

Tabella 1: Potenzialità dell'impianto – attività IPPC.

Codice attività IPPC	Denominazione	Potenzialità impianto [Mg/anno]
5.5	Impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti) con una capacità totale superiore a 50 Mg	17.000

Materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in "*Serbatoi o contenitori di materiale inquinante*", e dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg..

La Ditta è tenuta a comunicare preventivamente al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente l'utilizzo di nuove materie prime nel ciclo produttivo che possano comportare potenziali variazioni delle caratteristiche emissive rispetto a quanto autorizzato. La comunicazione deve contenere la descrizione delle materie prime, la descrizione dell'utilizzo nel ciclo produttivo, i quantitativi previsti, le modalità di stoccaggio delle stesse ed ogni altra informazione utile a caratterizzare l'utilizzo di dette materie prime.

Qualora le materie prime che si intendano utilizzare siano, per caratteristiche fisiche e per composizione, nonché per modalità di utilizzo, analoghe a materie prime già in uso presso lo stabilimento, la comunicazione può non essere effettuata, in quanto dette materie prime verrebbero considerate equivalenti a quelle già in uso.

Gli imballaggi restituiti dagli utenti devono essere opportunamente verificati prima del successivo riutilizzo.

Incidenti o imprevisti

In caso di guasti agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni, o di qualsiasi altro incidente che si verifichi all'interno dell'installazione (ad esempio incidenti connessi con l'attività

di stoccaggio e *pretrattamento* dei rifiuti), le cui conseguenze incidano in maniera significativa sull'ambiente o che comportino il superamento dei valori limite di emissione (laddove sia possibile ottenere un riscontro immediato), la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare **entro le successive otto ore** il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove possibile) e le azioni intraprese dalla Ditta. Il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. La documentazione relativa alle conseguenti attività di manutenzione straordinaria deve essere conservata presso lo stabilimento **per almeno cinque anni**.

Deve essere data immediata comunicazione al Sindaco del comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed allo scrivente Settore di ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche, connesse con il conferimento di rifiuti o fanghi, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni.

Pretrattamento e stoccaggio di rifiuti

La Ditta è autorizzata ad effettuare l'attività di stoccaggio – eventualmente preceduto dalle operazioni di *disimballaggio, selezione e accorpamento* secondo le definizioni riportate al capitolo 2.1 dell'Allegato 1 alla presente determinazione – dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15), elencati in Tabella 2 (ad esclusione di quelli riportanti la dicitura “NON AUTORIZZATO”), per un quantitativo complessivo massimo annuo di 17.000 Mg. Il volume istantaneo complessivo massimo deve essere pari a 1.530 m³, dei quali massimo 800 m³ di rifiuti pericolosi e massimo 294 m³ di rifiuti liquidi.

I rifiuti possono essere stoccati nelle seguenti aree (vedi Tavola 7 denominata “*Impianto di stoccaggio – Zonizzazione Aree per il deposito dei rifiuti*”, trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502594 di data 12 agosto 2019) – di seguito *Planimetria*) e secondo le modalità di seguito indicate:

- “*Area A*” (1.000 m³) – esterna al capannone: stoccaggio di rifiuti solidi sotto tettoia. I rifiuti sono stoccati in container scarrabili di capacità variabile da 10 a 40 m³; in fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e in polietilene (PE); in big bag e in cisternette da 1 m³, tutti su pallet posizionati al massimo su due strati;
- “*Area IS*” (332 m³) – interna al capannone: stoccaggio di rifiuti solidi in gabbie, big bag, tank, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e in polietilene (PE) e cisterne da 1 m³, tutti su pallet posizionati al massimo su due strati; stoccaggio di rifiuti liquidi in silos verticali a doppia camera (massimo 4) con volume massimo di 24 m³ ciascuno;
- “*Area IL*” (198 m³) – interna al capannone: stoccaggio di rifiuti liquidi in cisterne a doppia camera di capacità variabile fino a 9 m³, tank, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e polietilene (PE), cisternette da 1 m³;
- aree scoperte asfaltate (piazzale): su tutte queste aree potranno essere eseguite operazioni di movimentazione/trasbordo di rifiuti, eventualmente con l'ausilio di macchinari tipo “*ragno*”, alle condizioni stabilite nel paragrafo “*Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti*”.

In Tabella 3 sono elencati i rifiuti che possono essere stoccati all'interno dei silos nell'area denominata "area in cui si potranno trovare i silos per rifiuti liquidi" in Planimetria.

Tabella 2: rifiuti in ingresso all'impianto

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	AUTORIZZATO
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	AUTORIZZATO
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	AUTORIZZATO
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	AUTORIZZATO
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	AUTORIZZATO
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	AUTORIZZATO
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	AUTORIZZATO
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	AUTORIZZATO
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	AUTORIZZATO
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	AUTORIZZATO
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	AUTORIZZATO
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	AUTORIZZATO
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	AUTORIZZATO
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	AUTORIZZATO
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	AUTORIZZATO
02 01 02	scarti di tessuti animali	AUTORIZZATO
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	AUTORIZZATO
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	AUTORIZZATO
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	NON AUTORIZZATO
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	AUTORIZZATO
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	AUTORIZZATO
02 01 10	rifiuti metallici	AUTORIZZATO
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	AUTORIZZATO
02 02 02	scarti di tessuti animali	AUTORIZZATO
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	AUTORIZZATO
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	AUTORIZZATO
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	AUTORIZZATO
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	AUTORIZZATO
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	AUTORIZZATO
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	AUTORIZZATO
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	AUTORIZZATO
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	AUTORIZZATO
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	AUTORIZZATO
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	AUTORIZZATO
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	AUTORIZZATO
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	AUTORIZZATO
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	AUTORIZZATO
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	AUTORIZZATO
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	AUTORIZZATO
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
03 03 01	scarti di corteccia e legno	AUTORIZZATO
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	AUTORIZZATO
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	AUTORIZZATO
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	AUTORIZZATO
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	AUTORIZZATO
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	AUTORIZZATO
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	AUTORIZZATO
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	AUTORIZZATO
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	AUTORIZZATO
04 01 02	rifiuti di calcinazione	AUTORIZZATO
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	AUTORIZZATO
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	AUTORIZZATO
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	AUTORIZZATO
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	AUTORIZZATO
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	AUTORIZZATO
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	AUTORIZZATO
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	AUTORIZZATO
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	AUTORIZZATO
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	AUTORIZZATO
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	AUTORIZZATO
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	AUTORIZZATO
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	AUTORIZZATO
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	AUTORIZZATO
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	AUTORIZZATO
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	AUTORIZZATO
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione	AUTORIZZATO
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	AUTORIZZATO
05 01 04*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	AUTORIZZATO
05 01 05*	perdite di olio	AUTORIZZATO
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	AUTORIZZATO
05 01 07*	catrami acidi	AUTORIZZATO
05 01 08*	altri catrami	AUTORIZZATO
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	AUTORIZZATO
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	AUTORIZZATO
05 01 12*	acidi contenenti oli	AUTORIZZATO
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	AUTORIZZATO
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	AUTORIZZATO
05 01 15*	filtri di argilla esauriti	AUTORIZZATO
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	AUTORIZZATO
05 01 17	bitumi	AUTORIZZATO
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
05 06 01*	catrami acidi	AUTORIZZATO
05 06 03*	altri catrami	AUTORIZZATO
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	AUTORIZZATO
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	AUTORIZZATO
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso	AUTORIZZATO
06 01 02*	acido cloridrico	AUTORIZZATO
06 01 03*	acido fluoridrico	AUTORIZZATO
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso	AUTORIZZATO
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso	AUTORIZZATO
06 01 06*	altri acidi	AUTORIZZATO
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 02 01*	idrossido di calcio	AUTORIZZATO
06 02 03*	idrossido di ammonio	AUTORIZZATO
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	AUTORIZZATO
06 02 05*	altre basi	AUTORIZZATO
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	AUTORIZZATO
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	AUTORIZZATO
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	AUTORIZZATO
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
		AUTORIZZATO
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico	AUTORIZZATO
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	AUTORIZZATO
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	AUTORIZZATO
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	AUTORIZZATO
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 07 01*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	AUTORIZZATO
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro	AUTORIZZATO
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	AUTORIZZATO
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	AUTORIZZATO
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 09 02	scorie fosforose	AUTORIZZATO
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	AUTORIZZATO
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	AUTORIZZATO
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	AUTORIZZATO
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	AUTORIZZATO
06 13 03	nerofumo	AUTORIZZATO
06 13 04*	rifiuti della lavorazione dell'amianto	AUTORIZZATO
06 13 05*	fuliggine	AUTORIZZATO
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	AUTORIZZATO
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	AUTORIZZATO
07 02 13	rifiuti plastici	AUTORIZZATO
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	AUTORIZZATO
07 02 16*	rifiuti contenenti silicone pericoloso	AUTORIZZATO
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16	AUTORIZZATO
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 07*	fondi e residui di reazione alogenati	AUTORIZZATO
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	AUTORIZZATO
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	AUTORIZZATO
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 07*	fondi e residui di reazione alogenati	AUTORIZZATO
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	AUTORIZZATO
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	AUTORIZZATO
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	AUTORIZZATO
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	AUTORIZZATO
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	AUTORIZZATO
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 07 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	AUTORIZZATO
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	AUTORIZZATO
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	AUTORIZZATO
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	AUTORIZZATO
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	AUTORIZZATO
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	AUTORIZZATO
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	AUTORIZZATO
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	AUTORIZZATO
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	AUTORIZZATO
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	AUTORIZZATO
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	AUTORIZZATO
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	AUTORIZZATO
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	AUTORIZZATO
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	AUTORIZZATO
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione	AUTORIZZATO
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	AUTORIZZATO
08 03 19*	oli dispersi	AUTORIZZATO
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	AUTORIZZATO
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	AUTORIZZATO
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	AUTORIZZATO
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	AUTORIZZATO
08 04 17*	olio di resina	AUTORIZZATO
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 05 01*	isocianati di scarto	AUTORIZZATO
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	AUTORIZZATO
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	AUTORIZZATO
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
09 01 04*	soluzioni fissative	AUTORIZZATO
09 01 05*	soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio	AUTORIZZATO
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	AUTORIZZATO
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	AUTORIZZATO
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	AUTORIZZATO
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	AUTORIZZATO
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	AUTORIZZATO
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	AUTORIZZATO
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	AUTORIZZATO
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	AUTORIZZATO
10 01 02	ceneri leggere di carbone	AUTORIZZATO
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	AUTORIZZATO
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	AUTORIZZATO
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	AUTORIZZATO
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	AUTORIZZATO
10 01 09*	acido solforico	AUTORIZZATO
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	AUTORIZZATO
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14	AUTORIZZATO
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	AUTORIZZATO
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	AUTORIZZATO
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	AUTORIZZATO
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	AUTORIZZATO
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	AUTORIZZATO
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	AUTORIZZATO
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	AUTORIZZATO
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	AUTORIZZATO
10 02 02	scorie non trattate	AUTORIZZATO
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	AUTORIZZATO
10 02 10	scaglie di laminazione	AUTORIZZATO
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	AUTORIZZATO
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	AUTORIZZATO
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	AUTORIZZATO
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	AUTORIZZATO
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 03 02	frammenti di anodi	AUTORIZZATO
10 03 04*	scorie della produzione primaria	AUTORIZZATO
10 03 05	rifiuti di allumina	AUTORIZZATO
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria	AUTORIZZATO
10 03 15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	AUTORIZZATO
10 03 17*	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	AUTORIZZATO
10 03 18	rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	AUTORIZZATO
10 03 19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	AUTORIZZATO
10 03 21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	AUTORIZZATO
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	AUTORIZZATO
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	AUTORIZZATO
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	AUTORIZZATO
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	AUTORIZZATO
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 04 02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 04 03*	arsenato di calcio	AUTORIZZATO
10 04 04*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO
10 04 05*	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	AUTORIZZATO
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 05 03*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO
10 05 04	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 05 05*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	AUTORIZZATO
10 05 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	AUTORIZZATO
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 06 03*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO
10 06 04	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	AUTORIZZATO
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 07 04	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	AUTORIZZATO
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 08 04	polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 08 08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 08 09	altre scorie	AUTORIZZATO
10 08 10*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	AUTORIZZATO
10 08 12*	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	AUTORIZZATO
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	AUTORIZZATO
10 08 14	frammenti di anodi	AUTORIZZATO
10 08 15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	AUTORIZZATO
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	AUTORIZZATO
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	AUTORIZZATO
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 09 03	scorie di fusione	AUTORIZZATO
10 09 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	AUTORIZZATO
10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	AUTORIZZATO
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	AUTORIZZATO
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	AUTORIZZATO
10 09 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	AUTORIZZATO
10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	AUTORIZZATO
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 10 03	scorie di fusione	AUTORIZZATO
10 10 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	AUTORIZZATO
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	AUTORIZZATO
10 10 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	AUTORIZZATO
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	AUTORIZZATO
10 10 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	AUTORIZZATO
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	AUTORIZZATO
10 11 05	polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	AUTORIZZATO
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	AUTORIZZATO
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	AUTORIZZATO
10 11 13*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	AUTORIZZATO
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	AUTORIZZATO
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	AUTORIZZATO
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	AUTORIZZATO
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	AUTORIZZATO
10 12 03	polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 12 06	stampi di scarto	AUTORIZZATO
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	AUTORIZZATO
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	AUTORIZZATO
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	AUTORIZZATO
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	AUTORIZZATO
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	AUTORIZZATO
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	AUTORIZZATO
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 13 09*	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	AUTORIZZATO
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	AUTORIZZATO
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	AUTORIZZATO
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	AUTORIZZATO
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	AUTORIZZATO
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
11 01 05*	acidi di decappaggio	AUTORIZZATO
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
11 01 07*	basi di decappaggio	AUTORIZZATO
11 01 08*	fanghi di fosfatazione	AUTORIZZATO
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	AUTORIZZATO
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	AUTORIZZATO
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	AUTORIZZATO
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	AUTORIZZATO
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	AUTORIZZATO
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	AUTORIZZATO
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro	AUTORIZZATO
11 03 02*	altri rifiuti	AUTORIZZATO
11 05 01	zinco solido	AUTORIZZATO
11 05 02	ceneri di zinco	AUTORIZZATO
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
11 05 04*	fondente esaurito	AUTORIZZATO
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	AUTORIZZATO
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	AUTORIZZATO
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	AUTORIZZATO
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	AUTORIZZATO
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	AUTORIZZATO
12 01 10*	oli sintetici per macchinari	AUTORIZZATO
12 01 12*	cere e grassi esauriti	AUTORIZZATO
12 01 13	rifiuti di saldatura	AUTORIZZATO
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	AUTORIZZATO
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	AUTORIZZATO
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	AUTORIZZATO
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	AUTORIZZATO
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	AUTORIZZATO
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	AUTORIZZATO
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	AUTORIZZATO
13 01 04*	emulsioni clorurate	AUTORIZZATO
13 01 05*	emulsioni non clorurate	AUTORIZZATO
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	AUTORIZZATO
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	AUTORIZZATO
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	AUTORIZZATO
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	AUTORIZZATO
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	AUTORIZZATO
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	AUTORIZZATO
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	AUTORIZZATO
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	AUTORIZZATO
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	AUTORIZZATO
13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	AUTORIZZATO
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	AUTORIZZATO
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	AUTORIZZATO
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori	AUTORIZZATO
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	AUTORIZZATO
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli	AUTORIZZATO
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione	AUTORIZZATO
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 03*	fanghi da collettori	AUTORIZZATO
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	AUTORIZZATO
13 07 02*	petrolio	AUTORIZZATO
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	AUTORIZZATO
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	AUTORIZZATO
13 08 02*	altre emulsioni	AUTORIZZATO
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	AUTORIZZATO
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	AUTORIZZATO
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	AUTORIZZATO
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	AUTORIZZATO
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	AUTORIZZATO
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	AUTORIZZATO
15 01 02	imballaggi in plastica	AUTORIZZATO
15 01 03	imballaggi in legno	AUTORIZZATO
15 01 04	imballaggi metallici	AUTORIZZATO
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	AUTORIZZATO
15 01 06	imballaggi in materiali misti	AUTORIZZATO
15 01 07	imballaggi in vetro	AUTORIZZATO
15 01 09	imballaggi in materia tessile	AUTORIZZATO
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	AUTORIZZATO
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	AUTORIZZATO
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	AUTORIZZATO
16 01 03	pneumatici fuori uso	AUTORIZZATO
16 01 04*	veicoli fuori uso	NON AUTORIZZATO
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	AUTORIZZATO
16 01 07*	filtri dell'olio	AUTORIZZATO
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
16 01 09*	componenti contenenti PCB	AUTORIZZATO
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	AUTORIZZATO
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	AUTORIZZATO
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	AUTORIZZATO
16 01 13*	liquidi per freni	AUTORIZZATO
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	AUTORIZZATO
16 01 16	serbatoi per gas liquido	AUTORIZZATO
16 01 17	metalli ferrosi	AUTORIZZATO
16 01 18	metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
16 01 19	plastica	AUTORIZZATO
16 01 20	vetro	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	AUTORIZZATO
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	AUTORIZZATO
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	AUTORIZZATO
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	AUTORIZZATO
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	AUTORIZZATO
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	AUTORIZZATO
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	AUTORIZZATO
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	AUTORIZZATO
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	AUTORIZZATO
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	AUTORIZZATO
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	AUTORIZZATO
16 04 01*	munizioni di scarto	NON AUTORIZZATO
16 04 02*	fuochi artificiali di scarto	NON AUTORIZZATO
16 04 03*	altri esplosivi di scarto	NON AUTORIZZATO
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	AUTORIZZATO
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	AUTORIZZATO
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	AUTORIZZATO
16 06 01*	batterie al piombo	AUTORIZZATO
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	AUTORIZZATO
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	AUTORIZZATO
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	AUTORIZZATO
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	AUTORIZZATO
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	AUTORIZZATO
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	AUTORIZZATO
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	AUTORIZZATO
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	AUTORIZZATO
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	AUTORIZZATO
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	AUTORIZZATO
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	AUTORIZZATO
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	AUTORIZZATO
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	AUTORIZZATO
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	AUTORIZZATO
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	AUTORIZZATO
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	AUTORIZZATO
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	AUTORIZZATO
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 03	AUTORIZZATO
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	AUTORIZZATO
17 01 01	cemento	AUTORIZZATO
17 01 02	mattoni	AUTORIZZATO
17 01 03	mattonelle e ceramiche	AUTORIZZATO
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	AUTORIZZATO
17 02 01	legno	AUTORIZZATO
17 02 02	vetro	AUTORIZZATO
17 02 03	plastica	AUTORIZZATO
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	AUTORIZZATO
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	AUTORIZZATO
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	AUTORIZZATO
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	AUTORIZZATO
17 04 01	rame, bronzo, ottone	AUTORIZZATO
17 04 02	alluminio	AUTORIZZATO
17 04 03	piombo	AUTORIZZATO
17 04 04	zinco	AUTORIZZATO
17 04 05	ferro e acciaio	AUTORIZZATO
17 04 06	stagno	AUTORIZZATO
17 04 07	metalli misti	AUTORIZZATO
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	AUTORIZZATO
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	AUTORIZZATO
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	AUTORIZZATO
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	AUTORIZZATO
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto	AUTORIZZATO
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	AUTORIZZATO
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	AUTORIZZATO
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	AUTORIZZATO
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	AUTORIZZATO
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	AUTORIZZATO
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	AUTORIZZATO
18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	NON AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	AUTORIZZATO
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	AUTORIZZATO
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	AUTORIZZATO
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	AUTORIZZATO
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	AUTORIZZATO
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	AUTORIZZATO
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	AUTORIZZATO
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	AUTORIZZATO
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	AUTORIZZATO
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	AUTORIZZATO
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	AUTORIZZATO
19 01 15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	AUTORIZZATO
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	AUTORIZZATO
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	AUTORIZZATO
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	AUTORIZZATO
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	AUTORIZZATO
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	AUTORIZZATO
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	AUTORIZZATO
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	AUTORIZZATO
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	AUTORIZZATO
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	AUTORIZZATO
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	AUTORIZZATO
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	AUTORIZZATO
19 04 01	rifiuti vetrificati	AUTORIZZATO
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 04 03*	fase solida non vetrificata	AUTORIZZATO
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	AUTORIZZATO
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	AUTORIZZATO
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	AUTORIZZATO
19 05 03	compost fuori specifica	AUTORIZZATO
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	AUTORIZZATO
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	AUTORIZZATO
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	AUTORIZZATO
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	AUTORIZZATO
19 08 01	vaglio	AUTORIZZATO
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	AUTORIZZATO
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	AUTORIZZATO
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	AUTORIZZATO
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	AUTORIZZATO
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	AUTORIZZATO
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	AUTORIZZATO
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	AUTORIZZATO
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	AUTORIZZATO
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	AUTORIZZATO
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	AUTORIZZATO
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	AUTORIZZATO
19 09 04	carbone attivo esaurito	AUTORIZZATO
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	AUTORIZZATO
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	AUTORIZZATO
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	AUTORIZZATO
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	AUTORIZZATO
19 11 01*	filtri di argilla esauriti	AUTORIZZATO
19 11 02*	catrami acidi	AUTORIZZATO
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi	AUTORIZZATO
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	AUTORIZZATO
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	AUTORIZZATO
19 11 07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	AUTORIZZATO
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
19 12 01	carta e cartone	AUTORIZZATO
19 12 02	metalli ferrosi	AUTORIZZATO
19 12 03	metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
19 12 04	plastica e gomma	AUTORIZZATO
19 12 05	vetro	AUTORIZZATO
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	AUTORIZZATO
19 12 08	prodotti tessili	AUTORIZZATO
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	AUTORIZZATO
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	AUTORIZZATO
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	AUTORIZZATO
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	AUTORIZZATO
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	AUTORIZZATO
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	AUTORIZZATO
20 01 01	carta e cartone	AUTORIZZATO
20 01 02	vetro	AUTORIZZATO
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	AUTORIZZATO
20 01 10	abbigliamento	AUTORIZZATO
20 01 11	prodotti tessili	AUTORIZZATO
20 01 13*	solventi	AUTORIZZATO
20 01 14*	acidi	AUTORIZZATO
20 01 15*	sostanze alcaline	AUTORIZZATO
20 01 17*	prodotti fotochimici	AUTORIZZATO
20 01 19*	pesticidi	AUTORIZZATO
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	AUTORIZZATO
20 01 25	oli e grassi commestibili	AUTORIZZATO
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	AUTORIZZATO
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	AUTORIZZATO
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	AUTORIZZATO
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	AUTORIZZATO
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	AUTORIZZATO
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	AUTORIZZATO
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	AUTORIZZATO
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	AUTORIZZATO
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	AUTORIZZATO
20 01 39	plastica	AUTORIZZATO
20 01 40	metallo	AUTORIZZATO
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	AUTORIZZATO
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	NON AUTORIZZATO
20 02 01	rifiuti biodegradabili	AUTORIZZATO
20 02 02	terra e roccia	AUTORIZZATO
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	AUTORIZZATO
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	AUTORIZZATO
20 03 02	rifiuti dei mercati	AUTORIZZATO
20 03 03	residui della pulizia stradale	AUTORIZZATO
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	AUTORIZZATO
20 03 07	rifiuti ingombranti	AUTORIZZATO
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO

Tabella 3: rifiuti liquidi o semiliquidi che possono essere stoccati all'interno dei silos nell'area denominata "area in cui si potranno trovare i silos per rifiuti liquidi" in Planimetria.

CER	DESCRIZIONE
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
13 01 05*	emulsioni non clorate
13 05 07*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

La conduzione dell'impianto e la gestione dell'attività di stoccaggio con eventuale *disimballaggio, selezione e accorpamento* (secondo le definizioni riportate al paragrafo 2.1 dell'Allegato 1 alla presente determinazione) devono avvenire come segue:

Prescrizioni generali:

- a) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- b) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza; ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o alle modalità di stoccaggio deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

Prescrizioni sull'accettazione e classificazione del rifiuto:

- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati e a controllare che i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto, ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, siano già stati campionati ed analizzati da parte del

produttore secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161;

Prescrizioni relative allo stoccaggio:

- d) l'organizzazione impiantistica nonché la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio, comprese quelle che subiscono la ripetizione R13/D15, con eventuale *disimballaggio, selezione e accorpamento*, di rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere gestite esclusivamente in conformità alla *Planimetria*;
- e) il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
- f) le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);
- g) deve essere prevista un'adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- h) tutte le aree di stoccaggio, *disimballaggio, selezione e accorpamento* devono essere presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- i) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- j) lo stoccaggio di eventuali rifiuti fermentescibili o potenzialmente fermentescibili quali ad esempio erba e fanghi di natura organica **non deve superare 72 ore**, garantendo adeguata ombreggiatura e umidificazione;
- k) lo stoccaggio di eventuale rifiuto ligneo cellulosico triturato non deve superare 60 giorni;
- l) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, nonché il codice CER e l'operazione di smaltimento/recupero effettuata; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le caratteristiche di pericolosità per i rifiuti pericolosi. **Per i rifiuti che subiscono la ripetizione dell'operazione di recupero R13 o di smaltimento D15, dovrà essere esplicitamente riportata detta ripetizione, indicando anche l'impianto di provenienza. La segnaletica** deve essere ben visibile per dimensione e collocazione; i rifiuti che subiscono la ripetizione delle operazioni R13/D15 possono provenire esclusivamente da un'altra operazione R13/D15 dagli impianti gestiti dalla Ditta e costituiti da: centro di stoccaggio di Scurelle, via Lagarine, 21, centro di stoccaggio di Isera, via Lungadige, 4, e centro di stoccaggio di Trento, frazione Ravina, via Stella, 11/M; per questi rifiuti devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:
 - deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti;
 - i carichi provenienti dai centri di stoccaggio di Scurelle, Isera e Trento non devono essere frazionati in diverse quote una volta arrivati all'impianto di Vallelaghi, ma esclusivamente accorpati con quelli già presenti nell'impianto stesso;
 - il carico in uscita dall'impianto di Vallelaghi deve essere inviato a un impianto di recupero o di smaltimento finale;
- m) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti individuati da diversi codici CER, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che gli stessi vengano a mischiarsi;

- n) il posizionamento dei rifiuti sugli scaffali deve avvenire distribuendo uniformemente i carichi e nel rispetto delle portate massime ammissibili; le indicazioni circa i carichi massimi ammessi devono essere riportate in posizione ben visibile;
- o) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- p) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;

Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti:

- q) le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate in modo tale da garantire nel tempo l'efficienza e l'integrità delle relative superfici per la salvaguardia delle acque di falda e la facilitazione della ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari, laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo le caratteristiche che avevano in origine;
- r) le zone di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino alle aree di scarico rifiuti) devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi, i quali dovranno essere convogliati nella vasca interrata a tenuta stagna denominata "*vasca raccolta meteoriche piazzali*" e successivamente inviati al disoleatore tramite l'attivazione delle pompe di sollevamento, come indicato nella Tavola denominata "*Planimetria reti acque e presidi*", trasmessa in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 538314 di data 4 settembre 2020);
- s) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi sul piazzale, lo scarico nel rio Castin (roggia di Padergnone) deve essere interrotto tramite la disattivazione delle pompe di sollevamento e il rifiuto liquido raccolto nella "*vasca raccolta meteorica piazzali*" deve essere inviato a impianti di trattamento autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006; in tale caso la "*vasca raccolta meteorica piazzali*" deve essere svuotata al massimo entro le 24 ore successive allo sversamento accidentale;
- t) la "*vasca raccolta meteoriche piazzali*" deve essere dotata di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell'acqua, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;
- u) presentare un progetto, **entro il 31 dicembre 2021**, per la realizzazione, **entro il 31 dicembre 2022**, della copertura complessiva dell'area di rifornimento carburante, comprensiva di vasca di raccolta delle acque meteoriche che dovessero incidere sulla superficie dedicata al rifornimento, da avviare a recupero/smaltimento come rifiuto con stima tempi realizzazione intervento;
- v) eventuali sversamenti accidentali che dovessero verificarsi all'atto di carico-scarico dei silos di cui alla lettera dd) devono essere presidiati da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; qualora le operazioni di carico-scarico venissero effettuate "*tramite appositi attacchi esterni che la Ditta provvederà a realizzare*" dovrà essere garantita la presenza di un bacino di contenimento dedicato;

- w) le operazioni di **movimentazione dei rifiuti effettuate sul piazzale** nelle aree scoperte possono essere effettuate esclusivamente in **assenza di eventi meteorici e alle seguenti condizioni:**
- al termine di dette operazioni deve essere effettuata la **pulizia tempestiva della pavimentazione** al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra, se necessario anche con l'uso di una macchina spazzatrice;
 - **è vietato il travaso di rifiuti liquidi con modalità diverse da quelle di cui alla lettera v);**
 - **è vietata la movimentazione di rifiuti pulverulenti;**

Prescrizioni relative ai bacini di contenimento e ai contenitori:

- x) la dislocazione dei contenitori all'interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all'interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio;
- y) in generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini di contenimento, destinati a contenere rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro e anche i relativi bacini di contenimento devono essere tenuti separati;
- z) entro il **31 dicembre 2021** la Ditta deve verificare che i bacini di contenimento che contengono più serbatoi debbano essere di capacità almeno pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore, ovvero di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi ed eventualmente adeguare gli stessi a detta disposizione;
- aa) in particolare i recipienti fissi e mobili destinati a contenere rifiuti devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- bb) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;
- cc) l'“*Area IL*” deve essere dotata di grata di appoggio in metallo ed unico bacino di contenimento in cemento di capacità pari a 66 m³. Qualora fossero stoccati contemporaneamente rifiuti in grado di reagire tra loro, o non compatibili con il materiale di cui è costituito il bacino di contenimento, gli stessi devono essere dotati di bacini di contenimento idonei alle diverse tipologie di rifiuti stoccate;
- dd) i silos verticali (massimo 4) da posizionare nell'“*Area IS*” devono essere:
- del tipo “*a doppia camera*”;
 - bonificati prima di ogni cambio di codice CER di rifiuto stoccato;
 - dotati di un sistema di allarme acustico-visivo con controllo automatico del livello del refluo, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;
 - dotati di sistema di controllo continuativo dell'intercapedine con allarme immediato acustico-visivo per la segnalazione di eventuali perdite;

- in materiale adeguato e resistente in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; inoltre per i rifiuti contenuti è esclusa la caratteristica di pericolosità HP8 “*corrosivo*”;
 - dotati di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 - riempiti fino ad uno volume massimo pari al 90%;
 - mantenuti in perfetta efficienza che deve essere verificata annualmente (il controllo strutturale deve essere effettuato anche sui sostegni dei silos); la Ditta deve registrare gli esiti dei controlli e/o degli interventi effettuati su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo;
- ee) i sistemi di controllo e di allarme di cui alla lettera dd) devono:
- essere messi a regime prima di iniziare il riempimento dei silos in parola;
 - essere sottoposti a verifica periodica annuale;

Prescrizioni relative alle operazioni di *disimballaggio, selezione e accorpamento*:

- ff) l’operazione di *disimballaggio* può essere effettuata esclusivamente sui rifiuti per i quali la Ditta fornisce ai clienti i propri imballaggi omologati per la raccolta, il trasporto in sicurezza e l’etichettatura nel rispetto delle normative vigenti. Detti imballaggi vengono rimossi ed i rifiuti in essi contenuti vengono depositati in contenitori di dimensioni maggiori. Detta operazione viene effettuata esclusivamente allo scopo di riutilizzare gli appositi contenitori forniti dalla Ditta e viene condotta nell’area denominata “*Area di smistamento*” nella *Planimetria*;
- gg) le operazioni di *disimballaggio, selezione e accorpamento* dei rifiuti possono essere effettuate esclusivamente alle seguenti condizioni:
- tra rifiuti aventi medesimo codice CER e, se pericolosi, con medesime caratteristiche di pericolosità;
 - i contenitori devono essere di tipo riutilizzabile (vuoto a rendere) e forniti dalla Ditta ai produttori dei rifiuti per consentirne l’accumulo e il trasporto in condizioni di sicurezza;
 - non deve essere arrecato danno ai rifiuti contenuti e non deve essere provocato alcun inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- hh) gli eventuali rifiuti di scarto decadenti dalle operazioni di *selezione* devono essere di norma codificati nell’ambito dei codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15 01 xx, e sono da intendersi prodotti dalla Ditta (“*nuovo produttore*”);
- ii) al termine delle operazioni di *disimballaggio e selezione* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra.

Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

La Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio di ciascuno dei quattro silos M1, M2, M3 ed M4** collegati all'emissione in atmosfera identificata con la sigla E1, deve comunicare al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente **le date di messa in esercizio e di messa a regime**; la messa a regime deve comunque avvenire **entro trenta giorni** dalla data di messa in esercizio.

Detti silos non sono ancora stati messi in esercizio. Il punto di emissione E1 è stato individuato indicativamente nella *Planimetria*.

La Ditta deve rispettare i limiti stabiliti nella Tabella 4 di seguito riportata.

Tabella 4: Limiti alle emissioni convogliate.

Reparto	Sigla macchina	Descrizione macchina	Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori limite mg/Nm ³	Frequenza controlli
STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI	M1 M2 M3 M4	4 silos	E1 tiraggio naturale	Carboni attivi	Carbonio organico totale	5	Non richiesti

Note:

- i valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa) ed al volume secco; in particolare la determinazione del C.O.T. deve essere effettuata utilizzando metodica strumentale (UNI EN 12619);
- per gli inquinanti non previsti nella Tabella 4 si assumono i valori limite stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- il sistema di abbattimento deve essere coerente con la descrizione riportata nella documentazione trasmessa in data 6 novembre 2018 (ns. prot. n. 664456, di data 7 novembre 2018) e mantenuto in continua efficienza; al fine di dimostrare l'effettiva corretta gestione del sistema di filtrazione a carboni attivi, i dati relativi ai quantitativi totali di carboni attivi installati, le relative date di sostituzione e le fatture di acquisto devono essere conservate presso lo stabilimento e **rese disponibili per un periodo di cinque anni. I filtri a carboni attivi devono essere sostituiti quando esauriti e comunque al massimo entro tre anni.**

Emissioni diffuse

Il titolare dell'AIA deve esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502641 di data 12 agosto 2019) e in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 538314 di data 4 settembre 2020), secondo quanto riportato nella Tavola 3A denominata "*Impianto di stoccaggio – Planimetria dello stabilimento (atmosfera)*", trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502594 di data 12 agosto 2019) e quanto riportato nella Tabella 5.

Tabella 5: emissioni diffuse

Reparto	Fonte emissiva	Emissioni	Inquinanti	Sistemi di contenimento e mitigazione
Stoccaggio rifiuti (17.000 Mg/anno)	D1 Stoccaggio rifiuti all'interno del capannone (530 m ³)	diffuse	Composti Organici Volatili Polveri	Apertura contenitori limitata alle sole fasi di controllo visivo e di verifica Stoccaggio in contenitori chiusi Superfici pavimentate Riduzione altezza di caduta materiale
	D2 Stoccaggio rifiuti sotto tettoia (1.000 m ³)	diffuse	Composti Organici Volatili Polveri	Stoccaggio in contenitori chiusi Superfici pavimentate Riduzione altezza di caduta materiale

Devono essere comunque rispettate le seguenti prescrizioni:

- effettuare le operazioni di controllo visivo dei rifiuti all'interno del capannone, limitando l'apertura dei recipienti contenenti rifiuti a base solvente alla durata minima necessaria per l'effettuazione delle stesse operazioni;
- effettuare le operazioni di movimentazione e di stoccaggio dei rifiuti utilizzando container o recipienti chiusi;
- le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite mediante idonea macchina operatrice e mantenendo un'adeguata altezza di caduta dei materiali stessi;
- i mezzi che si muovono all'interno dello stabilimento e del piazzale devono viaggiare a velocità ridotta (a passo d'uomo);
- le aree soggette alla movimentazione dei rifiuti ed al transito di veicoli pesanti (accesso all'insediamento, viabilità interna, ...) devono essere pulite mediante idonea macchina spazzatrice, con frequenza almeno settimanale e con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e ventosi.

I sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse devono essere sempre mantenuti in continua efficienza.

Scarichi idrici

Scarico S1

I reflui scaricati dalla pompa di calore devono essere convogliati nella vasca denominata “*Vasca raccolta meteoriche copertura*” secondo quanto riportato nella Tavola denominata “*Planimetria reti acque e presidi*”, trasmessa in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 538314 di data 4 settembre 2020). Prima che queste acque siano convogliate nella vasca deve essere presente un punto di ispezione e prelievo (scarico S1).

Alla medesima vasca confluiscono anche le acque meteoriche provenienti dalle coperture dello stabilimento.

I reflui in uscita dalla vasca devono essere convogliati nel rio Castin (roggia di Padergnone) a valle del punto di scarico S2.

Scarico S2

Le acque reflue provenienti dal dilavamento delle aree esterne adibite a movimentazione dei rifiuti e stoccaggio combustibile devono essere convogliate nella vasca denominata “*Vasca raccolta meteorica piazzali*” secondo quanto riportato nella Tavola denominata “*Planimetria reti acque e presidi*”, trasmessa in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 538314 di data 4 settembre 2020).

Deve essere presente una pompa di sollevamento che convoglia detti reflui in un disoleatore.

A valle del disoleatore deve essere presente un idoneo punto di ispezione e prelievo (scarico S2). A valle dello scarico S2 i reflui in uscita dal disoleatore devono essere fatti confluire con le altre acque provenienti dalla “*Vasca raccolta meteoriche copertura*” per essere convogliati nella roggia di Padergnone.

Tabella 6: limiti in emissione – scarichi S1 e S2

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio S1 (*)	Frequenza di monitoraggio S2 (**)
pH	6 – 8,5	---	---
Temperatura	30°C	annuale	---
Colore	Non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20	---	---
Odore	Non deve essere causa di molestie	---	---
Materiali grossolani	Assenti	---	---
Solidi sospesi totali	40 mg/l	annuale	annuale
Materiali sedimentabili	0,5 ml/l	---	annuale
BOD ₅	40 mg/l	---	---
COD	100 mg/l	---	---
Metalli e non metalli tossici totali (As – Cd – Cr (VI) – Cu – Hg – Ni – Pb – Se – Zn)	1,5 mg/l	---	---
Alluminio come Al	1 mg/l	---	---
Arsenico e suoi composti come As	0,5 mg/l	---	---
Bario come Ba	10 mg/l	---	---
Boro come B	2 mg/l	---	---
Cadmio come Cd	0,01 mg/l	---	---
Cromo totale	2 mg/l	---	---
Cromo III come Cr	2 mg/l	---	---
Cromo VI come Cr	0,1 mg/l	---	---
Ferro come Fe	2 mg/l	---	---

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio S1 (*)	Frequenza di monitoraggio S2 (**)
Manganese come Mn	2 mg/l	---	---
Mercurio come Hg	0,005 mg/l	---	---
Nichel come Ni	0,5 mg/l	---	---
Piombo come Pb	0,1 mg/l	---	---
Rame come Cu	0,1 mg/l	---	---
Selenio come Se	0,01 mg/l	---	---
Stagno come Sn	2 mg/l	---	---
Zinco come Zn	0,5 mg/l	---	---
Cianuri come CN ⁻	0,1 mg/l	---	---
Cloro attivo libero come Cl ₂	0,1 mg/l	---	---
Solfiti come SO ₃ ²⁻	1 mg/l	---	---
Solfuri come H ₂ S	0,5 mg/l	---	---
Solfati come SO ₄ ²⁻	1000 mg/l	---	---
Cloruri come Cl ⁻	1200 mg/l	---	---
Fluoruri come F ⁻	6 mg/l	---	---
Fosforo totale come P	1 mg/l	---	---
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	3 mg/l	---	---
Azoto nitroso come N	0,3 mg/l	---	---
Azoto nitrico come N	10 mg/l	---	---
Azoto totale come N	10 mg/l	---	---
Grassi e oli animali/vegetali	20 mg/l	---	---
Oli minerali	5 mg/l	---	annuale
Idrocarburi totali	5 mg/l	---	annuale
Fenoli totali come C ₆ H ₅ OH	0,1 mg/l	---	---
Aldeidi come H-CHO	0,5 mg/l	---	---
Solventi organici aromatici	0,1 mg/l	---	---
Solventi organici azotati	0,1 mg/l	---	---
Solventi clorurati	0,5 mg/l	---	---
Tensioattivi totali	2 mg/l	---	---
Pesticidi fosforati	0,05 mg/l	---	---
Pesticidi totali (esclusi i fosforati):	0,05 mg/l	---	---
tra cui:			
- aldrin	0,01 mg/l	---	---
- dieldrin	0,01 mg/l	---	---
- endrin	0,002 mg/l	---	---
- isodrin	0,002 mg/l	---	---
Pesticidi clorurati	0,05 mg/l	---	---
Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	---	---
Ossigeno disciolto	Non meno di 5 mg/l	---	---

(*) A decorrere dal **1 gennaio 2022** la Ditta dovrà effettuare un'analisi annuale allo scarico S1 esclusivamente per gli inquinanti per cui è prevista espressamente la frequenza di monitoraggio in Tabella 6. Gli autonomi controlli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo “*Metodi analitici per il controllo degli scarichi*”, **dandone comunicazione preventiva al Settore autorizzazioni e controlli ed al comune territorialmente competente**. Gli esiti di detti autonomi controlli devono essere trasmessi ai medesimi Enti **entro trenta giorni dall'effettuazione degli stessi**.

(**) La Ditta deve effettuare un'**analisi annuale** allo scarico S2 di **tutti parametri riportati nella Tabella 6** per almeno **tre anni** dalla data di messa in esercizio delle nuove attività di movimentazione dei rifiuti sui piazzali scoperti (ultimo autonomo controllo da effettuare entro il 31 dicembre 2021) e deve trasmettere al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente i risultati analitici **entro trenta giorni dall'effettuazione degli stessi**.

A decorrere dal 1 gennaio 2022 la Ditta dovrà effettuare **autonomi controlli** esclusivamente per gli inquinanti per cui è prevista espressamente la frequenza di monitoraggio in Tabella 6. Gli autonomi devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo "*Metodi analitici per il controllo degli scarichi*". Gli esiti di detti autonomi controlli devono essere trasmessi ai medesimi Enti **entro trenta giorni dall'effettuazione degli stessi**.

È fatta salva la facoltà di fissare limiti di emissione più restrittivi nei casi in cui i valori fissati nella Tabella 6 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque del corpo recettore.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve:

- a) informare **entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi** (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente;
- b) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto a)** la Ditta deve trasmettere al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente una relazione sulle presunte cause del superamento e le azioni correttive intraprese, ovvero le azioni correttive che si intende intraprendere, indicando il termine entro cui le stesse saranno realizzate; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire in ogni caso nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni senza peggiorare la situazione rilevata;
- c) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto b)**, ovvero entro i dieci giorni successivi al termine per la messa in esercizio delle azioni correttive indicato nella medesima comunicazione, la Ditta è tenuta a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti secondo le modalità sopra prescritte, **trasmettendone l'esito entro 30 giorni dalla data di effettuazione**.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni

Per quanto riguarda la metodologia di campionamento e misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

In ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato.

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Vallelaghi, frazione Vezzano.

Inoltre, ove applicabili, devono essere rispettati i limiti differenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre 1996, recante “*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*”.

Suolo e sottosuolo

La Ditta, sulla base degli esiti delle verifiche trasmesse in data 21 febbraio 2020 (ns. prot. n. 125839 di data 24 febbraio 2020), effettuate secondo quanto disposto dall’art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto stabilito dal D.M. 15 aprile 2019, n. 104, in relazione alla possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo e delle acque di falda, non è tenuta a presentare la relazione di riferimento.

La Ditta deve adottare, in ogni caso, ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Piano di monitoraggio e controllo

La Ditta deve rispettare i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), parte integrante e sostanziale dell’AIA, così come approvato in sede di conferenza di servizi il 26 ottobre 2020, con verbale rep. n. 22 del 27 ottobre 2020, con le precisazioni trasmesse in ultimo in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999).

La verifica concordata con il Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente prevista dall’art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza triennale.**

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate con il medesimo Settore e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell’AIA e del PMC, i seguenti controlli:

Matrice ambientale	Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall’art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 152/2006
Rifiuti	Verifica della corretta gestione dei rifiuti all’interno dello stabilimento

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Generali

Le operazioni di stoccaggio e *pretrattamento* e la gestione dell'impianto devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 327 del 24 febbraio 2012, riguardante la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti.

Devono inoltre essere ottemperate le prescrizioni riportate nella determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale n. 18 di data 29 febbraio 2012, con la quale è stato stabilito che il progetto preliminare "*Centro di stoccaggio rifiuti non pericolosi e pericolosi loc. Fossati*" non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, così come confermato nel parere dell'Ufficio Valutazioni ambientali del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali in data 11 novembre 2015 (ns. prot. n. 580309).

L'impianto deve essere condotto:

- nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;
- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987 inerente gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte sui piazzali.

Si rammenta che, entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere trasmessa, laddove siano superate le soglie di assoggettabilità, la dichiarazione PRTR (art.4 del D.P.R. 157/2011), secondo le indicazioni riportate sul sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.


Emissioni in atmosfera

In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato "TRONCHETTO FILETTATO"**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi



Acqua

Deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque e dell'impianto di disoleazione, che devono essere costantemente controllati in modo da garantirne la piena efficienza e la perfetta funzionalità.

Rifiuti

Raccomandiamo al titolare dell'autorizzazione l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006).

La Ditta inoltre deve:

1. accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
2. effettuare le operazioni di stoccaggio dei rifiuti pericolosi nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura degli stessi; per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
3. gestire i rifiuti prodotti nell'ambito delle operazioni di *selezione*:
 - nei limiti del “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, nei limiti stabiliti dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve presentare domanda di aggiornamento dell'AIA;
 - secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviandoli in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
4. dotare i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste; nel caso in cui il bacino di contenimento contenesse più serbatoi, il bacino deve essere di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi e, in ogni caso, di capacità pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.

Raccomandazioni relative a particolari categorie di rifiuti:

- a) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di


sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi di raccolta individuali e collettivi, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

- b) la gestione dei rifiuti contenenti amianto o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- c) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio previste dalla vigente normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "*Rifiuti sanitari sterilizzati*" alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione; **è vietata qualsiasi operazione di selezione e disimballaggio sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.**

Si ricorda inoltre che la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal **produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Inquinamento acustico

Qualora si proceda alla sostituzione o modifica degli impianti attualmente installati, devono essere adottate le opportune opere di contenimento dell'inquinamento acustico.




LEGENDA:

- AREA D1 - EMISSIONI DIFFUSE
- AREA D2 - EMISSIONI DIFFUSE



ESTRATTO MAPPA
Scala 1:1000 C.C. VEZZANO

COMUNE DI VALLELAGHI		PROVINCIA DI TRENTO	
<p>SITO: ECOOPERA Soc. Coop. Sede operativa Via ai Fossadi, 1 - fraz. Vezzano 38096 Vallelaghi (TN)</p>			
<p>TITOLO: Impianto di stoccaggio Planimetria Stabilimento (atmosfera)</p> <p style="text-align: center;">ALLEGATO 3A - VEZZANO</p> <p style="text-align: center;"><i>planimetria</i></p>			
Data: Luglio 2019	TAV. 3A		



VIA BILITA' INTERNA
 AREA DI MOVIMENTAZIONE E TRANSITO

VIA BILITA' INTERNA
 AREA DI TRANSITO

SPAZI DI PARCHEGGIO E AREA VERDE

LEGENDA:

- AREA ATTUALMENTE AUTORIZZATA ALLE ATTIVITA' DI STOCCAGGIO R13 E D15
- AREA IN CUI SI POTRANNO TROVARE I SILOS PER RIFIUTI LIQUIDI

DESCRIZIONE ZONE DELLO STOCCAGGIO

Zona IS: Area Stoccaggio rifiuti solidi - area interna al capannone
 Zona LI: Area Stoccaggio rifiuti liquidi - area interna al capannone.
 Zona A: Area esterna al capannone per stoccaggio rifiuti sotto tettoia

COMUNE DI VALLELAGHI		PROVINCIA DI TRENTO
SITO: ECOOPERA Soc. Coop. Sede operativa Via ai Fossadi, 1 - fraz. Vezzano 38096 Vallelaghi (TN)		
TITOLO: Impianto di stoccaggio Zonizzazione Aree per il deposito dei rifiuti ALLEGATO 7 - VEZZANO		
<i>planimetria</i>		
Data: Luglio 2019	TAV. 7	